

NORME CHE REGOLANO I CONTI DI CORRISPONDENZA E SERVIZI CONNESSI

SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Premessa

Le seguenti norme costituiscono, unitamente al "Documento di Sintesi", il contratto (il "Contratto") tra il cliente (il "Cliente") e Imprebanca S.p.A. (la "Banca"). La Banca, prima della sottoscrizione del Contratto ha messo a disposizione del Cliente:

- a) "Guida al Conto Corrente" e "Brochure Arbitro per le Controversie Finanziarie";
- b) i "Fogli Informativi" contenenti informazioni sulla Banca, sulle principali condizioni economiche, sulle principali caratteristiche e sui rischi del conto corrente e dei servizi accessori offerti in abbinamento al medesimo;
- c) in caso di clientela consumatrice, il "Foglio Informativo" che riporta tutte le spese che il consumatore è tenuto a pagare in relazione ai servizi collegati al conto di pagamento più rappresentativi a livello nazionale. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, la Banca, in tempo utile prima della sottoscrizione del Contratto, ha messo a disposizione del Cliente:
- d) a) "Guida al Conto Corrente" e "Brochure Arbitro per le Controversie Finanziarie";
- b) i "Fogli Informativi" contenenti informazioni sulla Banca, sulle principali condizioni economiche, sulle principali caratteristiche e sui rischi del conto corrente e dei servizi accessori offerti in abbinamento al medesimo;
- c) in caso di clientela consumatrice, il "Foglio Informativo" che riporta tutte le spese che il consumatore è tenuto a pagare in relazione ai servizi collegati al conto di pagamento più rappresentativi a livello nazionale. La Banca mette a disposizione del Cliente, la documentazione sopra richiamata, sul proprio sito internet nell'apposita sezione "Trasparenza" accessibile dalla home page, nonché nei locali della Banca aperti al pubblico.

Prima della conclusione del Contratto la Banca ha altresì consegnato gratuitamente al Cliente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula e il Documento di Sintesi, riportato quale frontespizio del Contratto per farne parte integrante.

Al momento della stipula del Contratto, il Cliente riceve una copia del Contratto da conservare. In caso di stipula del Contratto mediante strumenti informatici o telematici, la consegna della copia del Contratto può avvenire attraverso il medesimo strumento impiegato per la conclusione dell'accordo, purché su supporto durevole.

In qualsiasi momento del rapporto, il Cliente può richiedere alla Banca copia cartacea del Contratto e del Documento di Sintesi aggiornato con le condizioni economiche in vigore.

Articolo 2 – Diligenza della Banca nei rapporti con il Cliente

Nei rapporti con il Cliente, la Banca opera secondo criteri di diligenza adeguati alla propria condizione professionale e alla natura dell'attività svolta, secondo quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ. La Banca osserva, inoltre, le norme dettate dal D. Lgs. n. 385/1993 (il "TUB") e dalle relative disposizioni di attuazione ed è assoggettata alla vigilanza della Banca d'Italia.

Articolo 3 – Identificazione del Cliente

All'atto della conclusione del Contratto, ove richiesto, in occasione dello svolgimento delle singole operazioni, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati e tutte le informazioni necessarie e aggiornate richieste dal D. Lgs. n. 231/2007 (la "Normativa Antiriciclaggio"), nonché dalle procedure operative tempo per tempo adottate dalla Banca, al fine di assicurare la conformità alle vigenti disposizioni normative e la sicurezza delle transazioni.

Articolo 4 – Esecuzione incarichi conferiti dal Cliente

La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi nei limiti e secondo le previsioni contenute nel Contratto; tuttavia, se ricorre un giustificato motivo, la Banca può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente.

In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi assunti, tenendo conto della natura degli incarichi stessi, degli interessi del Cliente e delle procedure più idonee nell'ambito della propria organizzazione.

La Banca risponde secondo le regole del mandato dell'esecuzione degli incarichi assunti.

Il Cliente può revocare l'incarico conferito alla Banca finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.

La Banca non assume alcuna responsabilità per ogni conseguenza derivante dalla mancata esecuzione di ordini o di operazioni che sia causata da fatto di terzi o comunque non imputabile alla Banca.

Articolo 5 – Classificazione del Cliente

La Banca prima della conclusione del Contratto (ovvero in fase di censimento anagrafica o modifica anagrafica) provvede a classificare il Cliente come "Cliente", "Cliente al dettaglio" o "Consumatore".

Gli obblighi di trasparenza della Banca nei confronti della clientela, infatti, sono diversamente graduati in relazione alle fasce di clientela interessate. Alcune delle disposizioni di trasparenza trovano applicazione solo ai rapporti con "Consumatori" o "Clienti al dettaglio".

Successivamente alla conclusione del Contratto, la Banca è tenuta a modificare la classificazione effettuata solo su richiesta del Cliente.

Articolo 6 – Cointestazione del rapporto

Quando il rapporto è intestato a più persone queste, salvo diversa pattuizione, possono compiere separatamente operazioni e dare disposizioni alla Banca esonerando la stessa anche nei confronti degli altri cointestatari. Allo stesso modo, l'estinzione del rapporto può essere disposta anche da uno solo dei soggetti cointestatari, il quale dovrà avvertirne tempestivamente gli altri soggetti cointestatari.

Per modificare o revocare tale facoltà di disposizione separata è necessario il consenso di tutti i cointestatari, che dovrà risultare da un'apposita comunicazione impartita per iscritto alla Banca.

Tutti i soggetti cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di uno solo di essi, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di credito.

Nel caso di rapporto cointestato a due coniugi, la Banca è espressamente autorizzata ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatari, in espressa deroga a quanto disposto dall'art. 190 cod. civ.

In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di uno dei cointestatari, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. In aggiunta, hanno diritto di disporre del rapporto: gli eredi, congiuntamente tra loro, in caso di decesso del cointestatario; il legale rappresentante, in caso di interdizione o inabilitazione di uno dei cointestatari. Tuttavia, se uno dei cointestatari, gli eventuali eredi o il legale rappresentante dell'incapace notificano alla Banca la loro opposizione, la Banca non potrà più dare esecuzione alle disposizioni impartite, se non con il consenso scritto di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace.

Le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate con lettera raccomandata, o presentate a mani alla filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto o tramite PEC e sono opponibili alla Banca decorsi 15 (quindici) giorni lavorativi dalla relativa ricezione.

Articolo 7 – Deposito firme autorizzate e poteri di rappresentanza

Il Cliente deposita la propria firma e quella dei soggetti autorizzati ad operare nei rapporti con la Banca presso la filiale ove il relativo rapporto è intrattenuto, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate. In difetto, il delegato potrà esercitare ogni facoltà contrattuale, esclusa l'estinzione del rapporto. In caso di rapporto cointestato, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominati per iscritto da tutti.

Il Cliente e i relativi rappresentanti sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo accordo tra le parti - nelle forme consentite dalle leggi vigenti. In caso di sottoscrizione del Contratto mediante modalità on-line, possono essere utilizzate la Firma Elettronica Avanzata ovvero, previo accordo fra le parti, altre forme consentite dalle leggi vigenti. Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione conferita ad un soggetto a disporre sul rapporto non determina revoca implicita delle autorizzazioni precedentemente conferite ad altri soggetti.

Il Cliente può revocare o modificare le facoltà concesse alle persone autorizzate, informando il rappresentante dell'intervenuta revoca o della modifica delle facoltà conferitegli. La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere fatta anche da uno solo dei cointestatari (in deroga a quanto previsto dall'art. 1726 cod. civ.), mentre la modifica delle facoltà dovrà essere fatta da tutti. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informare gli altri cointestatari ed il rappresentante revocato.

Dal canto loro, le persone autorizzate a rappresentare il Cliente possono rinunciare al potere di rappresentanza loro conferito.

In ogni caso, la Banca deve essere informata con apposita comunicazione, inviata a mezzo lettera raccomandata, o presentata a mani alla filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto, o tramite PEC, anche quando le revoca, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblico dominio.

Dalla data di ricezione della comunicazione di cui sopra, la Banca non potrà più assumere o assolvere incarichi su disposizione del soggetto non più autorizzato.

Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza diverse dalla revoca o dalla rinuncia (quali, ad esempio, la perdita della capacità di agire da parte del soggetto autorizzato) non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa; ciò anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone ed anche se le cause di cessazione siano relative soltanto ad uno dei cointestatari.

Il Cliente sarà responsabile nei confronti della Banca dell'operato della persona delegata, anche in relazione al risultato contabile del conto, per eventuali disposizioni allo scoperto od eccedenti i limiti del fido ("utilizzo extrafido"), che la Banca intendesse a sua discrezione onorare.

Il Cliente, nell'impegnarsi a conferire delega a persone naturalmente capaci, assume a proprio carico ogni responsabilità connessa all'esercizio della delega stessa ed ogni conseguenza derivante dall'eventuale mancanza delle condizioni previste dal primo comma dell'art. 1389 cod. civ. per la validità delle operazioni compiute dalle persone delegate. Il Cliente assumerà direttamente le notizie relative alle operazioni delegate, esonerando la Banca da ogni informativa al riguardo.

Articolo 8 – Elezione di domicilio e comunicazioni al Cliente

Il Cliente dichiara di voler ricevere gli estratti conto e qualunque altra comunicazione o documento a lui diretto all'indirizzo e secondo le modalità indicate nel frontespizio del Contratto, oppure fatte conoscere successivamente per iscritto.

In ogni momento del rapporto, il Cliente ha diritto di cambiare la modalità di comunicazione prescelta, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio.

Quando il rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto, in mancanza di speciali accordi scritti, possono essere fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari secondo le modalità da questi indicate per iscritto e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.

Il Cliente, ovvero ciascun cointestatario in caso di rapporto cointestato, si impegna a comunicare alla Banca eventuali variazioni del domicilio eletto ovvero delle modalità secondo cui ha richiesto di ricevere la corrispondenza da parte della Banca con lettera raccomandata, o presentata a mani alla filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto ovvero tramite PEC.

Articolo 9 – Comunicazioni alla Banca

Il Cliente invia le proprie comunicazioni alla Banca presso la quale è intrattenuto il rapporto.

Laddove il Cliente sia un'impresa, è riconosciuta al Cliente la facoltà di inviare le proprie comunicazioni con modalità informatiche, mediante invio di una mail dal proprio indirizzo PEC all'indirizzo PEC della Banca. Il Cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto nonché i documenti in genere diretti alla Banca, ivi compresi i titoli di credito, siano compilati in modo chiaro e leggibile.

Articolo 10 – Garanzia e compensazione

- La Banca, a garanzia di ogni suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, ha diritto di pegno e di ritenzione su tutti i titoli e i valori di pertinenza del Cliente che siano per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente.

- Quando tra la Banca e il Cliente esistono più rapporti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, anche se intrattenuti presso altre filiali della Banca, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.

- La Banca ha, altresì, il diritto di valersi della compensazione in tutti i seguenti casi:

- a) il Cliente diventa insolvente (art. 1186 cod.civ.);
- b) il Cliente diminuisce, per fatto proprio, le garanzie che aveva dato o non dà le garanzie promesse (art. 1186 cod.civ.);

c) al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca.

- Fermo il rispetto delle previsioni di legge in tema di anatocismo, la Banca ha il diritto di avvalersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento, senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che è obbligo della Banca dare pronta comunicazione scritta al Cliente dell'intervenuta compensazione.

La facoltà di compensazione prevista dai commi 3 e 4 del presente articolo è esclusa nei rapporti in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi della vigente normativa, salvo diverso e specifico accordo con il Cliente stesso.

Articolo 11 – Commissioni e spese

Le commissioni, le spese, i diritti e gli oneri applicati al rapporto sono indicate nel Documento di Sintesi che costituisce il frontespizio del Contratto.

La Banca è in ogni caso autorizzata a rivalersi nei confronti del Cliente per ogni spesa o onere fiscale inerente e conseguente all'accensione ed all'esecuzione del rapporto. La Banca è autorizzata ad addebitare in conto tutte le somme ad essa dovute dal Cliente in conformità al presente Contratto.

Articolo 12 – Durata e Recesso

Il Contratto, salvo diverso accordo tra le parti, ha durata indeterminata. A ciascuna delle parti è riconosciuto il diritto di recedere dal Contratto di conto corrente e/o dall'inerente convenzione di assegno e/o dai singoli servizi disciplinati dalle successive sezioni, ai seguenti termini e condizioni: - il Cliente, senza preavviso, senza penalità e senza spese di chiusura inviando alla Banca una comunicazione scritta, anche a firma di uno solo degli intestatari in caso di rapporto contestato. - la Banca, senza preavviso, qualora sussista un giustificato motivo, oppure con il preavviso di 60 giorni. In caso di recesso, la Banca rimborsa al Cliente la quota residua di canone per il periodo successivo all'estinzione del contratto (calcolata in misura proporzionale ai mesi non goduti). Salvo diverso accordo, ognuna delle parti può esigere l'immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto. Il recesso ha effetto dal momento in cui la Banca riceve la comunicazione. Il recesso dal Contratto provoca la revoca del consenso del Cliente all'esecuzione di ordini di pagamento disposti ai sensi della successiva Sezione III, IV e la chiusura definitiva del conto. Il Cliente per ottenere l'estinzione del rapporto deve consegnare alla Banca i moduli di assegni non utilizzati, le carte di debito, le carte di credito di credito emesse o garantite dalla Banca e le carte di Viacard nonché ogni altra documentazione relativa ad ulteriori servizi accessori. Ricevuta la suddetta documentazione, i tempi massimi di estinzione del contratto sono pari a 4 giorni lavorativi. Tali tempi possono subire un aumento di 1 giorno lavorativo in presenza di addebito di utenze e SDD, di 6 giorni lavorativi in presenza di carte di debito internazionali, dei giorni lavorativi necessari per il ricevimento dell'ultimo rendiconto da parte dell'emittente in presenza di carta di credito e dei giorni lavorativi necessari per il ricevimento del rendiconto successivo alla chiusura dei servizi Telepass e Viacard, ove presenti, da parte di Società Autostrade. La Banca si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal Contratto dandone comunicazione scritta al Cliente in formato cartaceo o altro supporto durevole, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi. Se sussiste un giustificato motivo, anche solo nei confronti di uno dei contestatari, la Banca può recedere dal Contratto senza preavviso e con effetto immediato, dandone pronta comunicazione al Cliente. In caso di recesso, da chiunque esercitato, la Banca è in ogni caso tenuta ad eseguire gli ordini impartiti anteriormente o già in corso di esecuzione al momento del recesso, e a rimborsare al Cliente le spese - eventualmente fatturate periodicamente e da questi corrisposte in via anticipata - in misura proporzionale al periodo di tempo successivo al recesso.

Articolo 13 – Modifica unilaterale delle norme e delle condizioni contrattuali

La Banca ha il diritto di modificare unilateralmente le norme che disciplinano i tassi, i prezzi e le altre condizioni economiche e normative alla presenza di un giustificato motivo, salvo che, nell'ipotesi di Clienti diversi dai Consumatori, abbiano ad oggetto le condizioni e le informazioni relative a servizi oggetto delle successive Sezioni.

In deroga a quanto previsto dal precedente comma, se il Cliente non è classificato come "Consumatore" o "Microimpresa", la Banca potrà modificare unilateralmente anche i tassi di interesse applicati all'apertura di credito a tempo determinato, al verificarsi dei seguenti eventi e condizioni:

- a) mutamento del grado di affidabilità del cliente in termini di rischio di credito;
- b) modifiche dei tassi di interesse derivanti da decisioni di politica monetaria;
- c) incremento dei costi sostenuti dalla Banca per il mantenimento dell'apertura di credito;
- d) incremento del rischio della linea di credito concessa dovuto a situazioni di oggettiva tensione presenti sul mercato.

La Banca comunica espressamente per iscritto al Cliente le variazioni unilaterali apportate alle condizioni contrattuali con un preavviso di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione ai sensi dell'art. 118 del TUB.

La comunicazione al Cliente avviene per iscritto, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto" o, in caso di modifica alle disposizioni e alle informazioni inerenti i servizi di pagamento, "Proposta di modifica del contratto" e specificando che, in assenza di espresso rifiuto da parte del Cliente, la proposta si intenderà accettata. Il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto entro lo stesso termine senza spese o altri oneri.

La modifica si intende accettata se il Cliente non si avvale del diritto di recesso senza spese e con le modalità e gli effetti di cui alle seguenti Sezioni e non oltre la data prevista per l'applicazione della modifica.

Eventuali modifiche dei tassi di interesse o di cambio applicabili alla prestazione dei servizi di pagamento in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. La Banca si riserva in ogni caso di applicare con effetto immediato e senza preavviso anche eventuali modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso sfavorevole al Cliente quando la modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel Contratto. La Banca informa il Cliente delle modifiche che riguardino i tassi di interesse con periodicità trimestrale.

Le modifiche dei tassi conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti (ad es., Euribor) non sono soggette ad alcun obbligo di comunicazione da parte della Banca.

Qualora i Tassi dovessero essere collegati ad un parametro di indicizzazione, ove quest'ultimo, dovesse risultare negativo, il medesimo sarà assunto pari a zero.

In caso di variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento previsto in questo contratto ("indice"), si applicheranno le previsioni di cui al piano previsto per l'Indice dall'art 28, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/1011 (Piano di Sostituzione) - sezione: Indice alternativo in caso di cessazione o variazione sostanziale dell'indice -, pubblicato sul sito internet della Banca, al quale si rinvia. Ai sensi dell'art. 118-bis del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (T.U.B.) la Banca provvede, entro trenta giorni, a dare notizia della variazione sostanziale (quale, ad esempio, la variazione a seguito della quale l'indice viene considerato non più rappresentativo) o della cessazione dell'indice di riferimento mediante comunicazione in forma scritta o su altro supporto durevole; la modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, all'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.

Articolo 14 - Reclami e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie

Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Correntista può presentare reclamo all'Ufficio Reclami della Banca (Via Cola di Rienzo, 240, 00192 Roma), che risponde:

- Per i servizi di pagamento, entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Correntista otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

- Per gli altri servizi bancari e finanziari entro 60 giorni

- Entro 60 giorni se il reclamo è relativo alle operazioni che riguardano i servizi di investimento

Se il Correntista non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i limiti sopra riportati, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può rivolgersi:

- all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF"), a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 200.000,00 euro e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Nel caso di esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, il Cliente e la Banca possono ricorrere anche in assenza di preventivo reclamo;

- al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR, Iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;

- ovvero a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. In caso di controversie inerenti servizi e attività di investimento:

- all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) (www.acf.consob.it) al quale possono essere sottoposte le controversie (fino ad un importo richiesto di 500.000 euro) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio; potranno essere presentate anche controversie che riguardano i gestori dei portali di equity crowdfunding. Per importi superiori e comunque in ogni caso ci si può rivolgere a uno degli organismi di conciliazione abilitati (trovi l'elenco sul sito del Ministero della Giustizia: www.giustizia.it), fra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario (www.conciliatorebancario.it). Il diritto di ricorrere all'arbitro (ACF) non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. Nel caso di esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, il Cliente e la Banca possono ricorrere anche in assenza di preventivo reclamo;

- al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR, Iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it (Mediazione > Regolamento) o chiesto alla Banca;

- ovvero a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del Cliente di presentare esposti alla Consob, alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente.

Articolo 15 – Lingua utilizzata

Il Contratto è redatto in italiano ed è regolato dalla legge italiana. La violazione delle disposizioni in materia di servizi di pagamento dettate dalla normativa tempo per tempo vigente comporta l'applicazione di sanzioni amministrative a carico degli amministratori, dei sindaci, dei dirigenti, dei dipendenti e dei collaboratori della Banca. La lingua utilizzata nelle comunicazioni tra la Banca e il Cliente è la lingua italiana

Articolo 16 – Foro Competente

Per ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza del Contratto, è competente, a scelta della Banca, il Foro di Roma.

Tuttavia, se il Cliente è classificato come "Consumatore", il foro competente è quello della sua residenza o del suo domicilio eletto.

SEZIONE II: CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE E AI SERVIZI CONNESSI**Articolo 17 - Descrizione del servizio**

Con il conto corrente la Banca custodisce i risparmi del Correntista e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del saldo disponibile).

Al conto corrente sono normalmente collegati strumenti e servizi d'incasso e pagamento (ad esempio, carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, domiciliazione utenze e fido ove richiesto). Tutti i rapporti di dare e avere fra la Banca e il Cliente - ivi compresi i bonifici e le rimesse disposte da terzi a favore del medesimo - sono regolati con annotazioni sul conto.

Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare al Correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di assegni, carta di debito, carta di credito, dati identificativi, parole chiave o strumenti per l'accesso ai servizi a distanza, ma sono ridotti al minimo se il Correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.

Articolo 18 - Identificativo Unico Conto Corrente

Il codice IBAN - International Banking Account Number - è la coordinata bancaria internazionale che individua in maniera univoca un conto corrente identificando paese, banca, filiale dove il rapporto è intrattenuto e numero di c/c. Il Correntista deve tenere con sé e fornire l'IBAN ogni qualvolta dovrà effettuare un'operazione (ad esempio, bonifico su proprio conto).

L'IBAN è indicato nell'estratto conto periodico del Correntista e visualizzabile con l'ausilio dei servizi a distanza (Banca via Internet), nonché presso lo sportello.

Articolo 19 - Invio comunicazioni

L'invio di comunicazioni da parte della Banca al Correntista (ad esempio, lettere, estratti conto, eventuali notifiche) obbligato per legge a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata avviene esclusivamente attraverso la sola forma elettronica (PEC).

L'invio di comunicazioni da parte della Banca al Correntista (ad esempio, lettere, estratti conto, eventuali notifiche) non obbligato per legge a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata avviene tramite la pubblicazione in un'area riservata e personale del sito web www.imprebanca.it dotata dei necessari standard di sicurezza. Le credenziali di accesso all'area riservata vengono fornite dalla Banca al Cliente, hanno natura personale e riservata e il Cliente è responsabile della loro custodia. La Banca invia al Correntista, all'indirizzo di posta elettronica dallo stesso fornito, un avviso di pubblicazione delle comunicazioni attraverso un'email di cui non è tenuta a verificare l'effettiva ricezione. In ogni caso la Banca pubblica le comunicazioni aventi cadenza periodica nell'area personale del sito web entro la prima quindicina del mese successivo al periodo di riferimento. Le comunicazioni elettroniche restano disponibili nell'area riservata del sito web www.imprebanca.it per un periodo di almeno dodici mesi e - previa richiesta - è possibile chiedere copia di quelle inviate nei dieci anni precedenti ed eventualmente non più disponibili nell'area riservata del citato sito web;

In alternativa il cliente può richiedere l'invio di comunicazioni su casella di posta elettronica certificata (PEC) comunicata dallo stesso alla Banca.

Nel caso in cui il Cliente non comunichi alla Banca la propria scelta le comunicazioni saranno effettuate attraverso la pubblicazione in un'area riservata e personale del sito web www.imprebanca.it.

La Banca fornisce gratuitamente le comunicazioni (ad esempio lettere, estratti conto, eventuali notifiche di variazione dei tassi e qualunque altra dichiarazione o comunicazione) in forma dematerializzata.

La Banca invia al Correntista che ne faccia richiesta le comunicazioni su supporto cartaceo all'indirizzo indicato all'atto dell'apertura del conto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto.

La Banca fornisce al Cliente, periodicamente, una comunicazione analitica che offre una completa informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni applicate. La comunicazione periodica è effettuata mediante invio del rendiconto e del documento di sintesi, nelle modalità sopra descritte. Il Documento di Sintesi non verrà inviato qualora le condizioni economiche non siano variate rispetto all'invio precedente; il cliente potrà comunque:

- ottenere gratuitamente in qualsiasi momento del rapporto copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore (consegna tempestiva);
- accedere al documento di sintesi mediante sito web della banca o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

Articolo 20 - Accrediti sul conto

La Banca ha facoltà di eseguire ogni disposizione del Cliente o di terzi, destinata ad affluire sul conto del Cliente, mediante accredito sul conto della Banca e successivo accredito sul conto del Cliente, decurtando quest'ultimo accreditto degli importi compensabili in forza del precedente art.10 "Garanzia e compensazione". Un'eventuale mancata decurtazione non pregiudica il diritto della Banca di avvalersi successivamente della compensazione medesima. Se il Cliente è consumatore, ogni addebito sul suo conto per crediti della Banca sarà parimenti decurtato degli importi a suo credito, compensabili in forza delle norme di legge. Un'eventuale mancata decurtazione non pregiudica il diritto del Cliente di avvalersi successivamente della compensazione medesima.

Le rimesse disposte da terzi in favore del Correntista sono accreditate in conto con data valuta non successiva alla giornata operativa in cui l'importo dell'operazione di pagamento è accreditato sul conto della Banca del Correntista, fermo restando che quest'ultimo può dare istruzioni diverse alla Banca e quest'ultima può rifiutare le rimesse in presenza di un giustificato motivo.

La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza attribuire al Correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

L'importo degli assegni circolari, assegni bancari, vaglia o altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine - e ciò anche nel caso di assegni bancari tratti sulla stessa dipendenza accreditante. La data di disponibilità economica delle rimesse è coerente con le disposizioni di legge vigenti tempo per tempo in materia al momento del versamento.

La Banca può addebitare, in qualsiasi momento, l'importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell'incasso (anche nel caso di effetti, ricevute e documenti similari). In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti e le azioni anche il diritto di agire contro il debitore che non ha pagato (art. 1829 cod. civ.) e la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in conto.

Articolo 21 - Apertura di credito

Le aperture di credito che la Banca riterrà di concedere al Correntista saranno oggetto di separato contratto così come disposto dall'art. 1842 cod. civ.

Articolo 22 - Chiusura contabile del conto corrente

1. I rapporti di dare e avere sono chiusi contabilmente con identica periodicità, annuale al 31 dicembre di ogni anno. Al momento della chiusura la Banca effettua il calcolo degli interessi creditori e debitori, delle commissioni e delle spese, applicando le trattenute fiscali di legge.

2. Gli interessi dovuti dal Correntista alla Banca o da questa al Correntista sono determinati nella misura stabilita nel contratto ed in quella che, nel corso del rapporto, la Banca porta a conoscenza del Correntista nelle forme indicate nel successivo Articolo 27 - Invio ed approvazione delle comunicazioni periodiche

3. Gli interessi debitori maturati non producono ulteriori interessi, salvo quelli di mora, sono calcolati sulla sorte capitale e sono contabilizzati separatamente rispetto al capitale.

4. Gli interessi debitori sono esigibili dal 1° di marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati e comunque decorsi 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni previste ai sensi dell'art. 119 del TUB.

5. Il Correntista autorizza espressamente la banca ad addebitare gli interessi debitori sul conto corrente al momento in cui questi divengono esigibili secondo quanto indicato al comma precedente; la somma così addebitata è considerata sorte capitale. Il cliente può revocare in ogni momento l'autorizzazione all'addebito fino al giorno antecedente a quello in cui gli interessi sono divenuti esigibili. In caso di revoca dell'autorizzazione e di mancato pagamento degli interessi debitori, inizieranno a decorrere gli interessi di mora, calcolati come disposto dagli artt. 1224 e 1284 del codice civile, a partire dal momento di esigibilità degli interessi; inoltre, nel predetto caso, la banca ha la facoltà di recedere dal finanziamento o di ridurlo proporzionalmente all'ammontare del debito, conformemente a quanto previsto, a seconda di che trattasi, nel contratto di apertura di credito in corrente (Recesso, riduzione e sospensione dell'apertura di credito) e/o nel contratto di fido ad imprese (Recesso, riduzione e sospensione del fido).

6. Salvo il caso in cui il Correntista revochi l'autorizzazione di cui al comma precedente, la banca potrà addebitare gli interessi debitori sul conto del Correntista. Resta fermo che, indipendentemente dall'autorizzazione all'addebito, in caso di disponibilità di fondi sul conto corrente di cui al presente contratto o su altri conti o rapporti detenuti dal Correntista, la banca utilizzerà comunque tali fondi, anche ai sensi delle disposizioni in materia di compensazione legale previste dal presente contratto.

7. Dal momento in cui gli interessi debitori diventano esigibili, qualsiasi somma da accreditare a favore del Correntista sul conto corrente di cui al presente contratto, o su altri conti o rapporti detenuti dal Correntista presso la banca, è prioritariamente impiegata per estinguere il debito da interessi nei confronti della banca. Il Correntista autorizza, altresì, espressamente la banca ad impiegare i fondi accreditati sul conto dell'intermediario e destinati ad affluire sul conto del Correntista sul quale è regolato il finanziamento per estinguere il debito da interessi.

8. Gli interessi debitori sono immediatamente esigibili in caso di chiusura del rapporto. Il saldo relativo alla sorte capitale produce interessi di mora, calcolati come disposto dagli artt. 1224 e 1284 del codice civile, mentre quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi.

9. Le commissioni, le spese e le trattenute fiscali di legge sono addebitate nella misura pattuita e secondo la periodicità indicate nel documento di sintesi.

Articolo 23 - Commissione di Istruttoria Veloce (CIV)

A fronte di sconfinamenti in assenza di fido ovvero oltre il limite del fido è prevista, quale unico onere a carico del cliente, una "Commissione di istruttoria veloce" (CIV), in misura non eccedente i costi da essa mediamente sostenuti. La CIV è espressa in valore fisso ed applicata, nella misura, nei casi e secondo le modalità indicate nel Documento di Sintesi, a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente. La CIV è applicata solo quando l'utilizzo o l'addebito di somme determina uno sconfinamento rispetto al saldo disponibile di fine giornata, sia nel caso in cui l'utilizzo oltre il saldo disponibile costituisca uno sconfinamento contabile, sia nel caso in cui questo costituisca un utilizzo di assegni versati e non ancora disponibili per un importo superiore all'eventuale fido di negoziazione assegni. L'addebito della commissione avviene a fine giornata.

Secondo i provvedimenti normativi in materia, la CIV è commisurata ai costi sostenuti dalla banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso.

Articolo 24 - Sconfinamento

- Se il cliente è un consumatore, in caso di sconfinamento consistente che si prolunga per oltre un mese, la banca invia una comunicazione scritta al cliente nei termini di cui all'art. 125 octies del TUB e secondo le modalità definite da Banca d'Italia.

Lo sconfinamento è consistente quando riguarda un importo pari o superiore a uno dei seguenti:

- 300 euro in assenza di apertura di credito;
- il 5 per cento dell'importo totale del credito previsto da un contratto di apertura di credito, ove esistente.

La mancata applicazione delle spese di gestione dello sconfinamento per uno o più periodi di liquidazione periodica non comporta rinuncia alle stesse da parte della Banca.

Nel caso in cui le commissioni, le spese o il tasso di interesse, aumentato degli interessi di mora eventualmente dovuti, fossero per qualsiasi ragione superiori al tasso massimo consentito ai sensi delle vigenti disposizioni in tema di usura, gli stessi saranno automaticamente ridotti, per il periodo strettamente necessario, ad un tasso pari al massimo consentito.

Articolo 25 - Versamento in conto di assegni e altri titoli

Il versamento in conto di assegni e altri titoli è regolato come segue:

a) gli assegni bancari tratti su banche in Italia, gli assegni circolari emessi in Italia, gli assegni di altro genere e i titoli postali sono accreditati con riserva di verifica e salvo buon fine; il relativo importo è disponibile appena decorsi i termini di disponibilità economica indicati in contratto;

b) gli assegni tratti o emessi sull'estero, gli effetti, le ricevute bancarie e i documenti similari, sono accreditati con riserva di verifica e salvo buon fine; il relativo importo è disponibile solo dopo che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la Filiale accreditante.

La valuta applicata all'accredito determina unicamente la decorrenza degli interessi senza attribuire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità economica dell'importo. La Banca può consentire al Cliente di utilizzare, in tutto o in parte, l'importo accreditato:

- prima che siano decorsi i termini di disponibilità economica, per i titoli di cui al punto a),
- prima di averne effettuato l'incasso, per i titoli di cui al punto b), senza che ciò comporti affidamento di analoghe concessioni per il futuro, e questo ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi.
Con riguardo ai titoli di cui al punto a), prima della scadenza dei termini di disponibilità giuridica indicati in contratto, la Banca ha il diritto di addebitare sul conto in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati nonché di esercitare
- in caso di mancato incasso - tutti i diritti e le azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ.

Per i titoli di cui al punto b), la Banca ha il diritto di addebitare sul conto in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati nonché di esercitare – in caso di mancato incasso – tutti i diritti e le azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ. e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Cliente di utilizzare anticipatamente l'importo medesimo. Inoltre, poiché le banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, anche dopo il pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale del titolo o l'autenticità o la completezza di una girata apposta sul medesimo, il Cliente che versi sul conto uno di tali titoli deve rimborsarli alla Banca in qualunque tempo, a semplice richiesta, se la Banca stessa riceva analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario. Il Cliente è obbligato ad accettare, a legittimazione e prova della suddetta richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito. La Banca non accetta il versamento in conto di titoli che risultino tagliati nell'angolo superiore sinistro.

Articolo 26 - Conto non movimentato

Se il Cliente non esegue operazioni sul conto da oltre un anno e il conto presenta un saldo creditore non superiore ad Euro 258,23, la Banca può cessare di corrispondere gli interessi e di addebitare le spese di gestione del conto e di inviare l'estratto conto.

Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell'anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la Banca effettua di propria iniziativa - quali, ad esempio, l'accredito di interessi ed il recupero delle spese - ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.

Articolo 27 - Invio ed approvazione delle comunicazioni periodiche

La Banca provvede all'invio degli estratti conto con periodicità indicata nel frontespizio del Contratto, entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di chiusura del periodo di riferimento, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 cod. civ. ("Obbligo di rendiconto").

Il Cliente si impegna a comunicare prontamente alla Banca eventuali variazioni del domicilio eletto.

L'invio di comunicazioni (a titolo meramente esemplificativo: lettere, estratti conto, eventuali notifiche) da parte della Banca avverranno nei seguenti modi:

a) persone giuridiche - obbligate per legge a dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata - esclusivamente attraverso la forma elettronica (PEC);

b) persone fisiche - la pubblicazione delle comunicazioni avviene di default nell'area personale e riservata dell'Internet banking, altrimenti il cliente può richiederne l'invio cartaceo al proprio indirizzo di domicilio o tramite indirizzo di Posta Elettronica Certificata (validato dal cliente seguendo la procedura on-line in essere).

Le comunicazioni di cui ai punti precedenti sono fornite dalla Banca in forma dematerializzata e a titolo gratuito.

L'estratto conto indica tutte le movimentazioni, le somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate, il saldo debitore o creditore, la sorte capitale e quella interessi e ogni altra informazione rilevante per la comprensione dell'andamento del rapporto.

Se il Cliente è un "cliente al dettaglio", l'estratto conto relativo al periodo che si conclude il 31 dicembre riporta il riepilogo delle spese complessivamente sostenute nell'anno solare per la tenuta del conto corrente: con separata evidenza sono riportati i costi sostenuti in relazione a eventuali fidi e sconfinamenti.

Se le condizioni economiche applicate al rapporto sono variate rispetto alla comunicazione precedente, la Banca provvede all'invio del Documento di Sintesi entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di chiusura del periodo di riferimento. Il Documento di Sintesi aggiorna quello riportato nel frontespizio del Contratto.

In ogni caso, il Cliente può ottenere gratuitamente dalla Banca, in qualsiasi momento del rapporto, copia del Documento di Sintesi con le condizioni in vigore chiedendone l'invio o la consegna di copia cartacea alla Banca, che vi provvede tempestivamente: se il Cliente ha optato per la trasmissione delle comunicazioni in formato elettronico, mediante accesso alla specifica area protetta del sito Internet indicato dalla Banca o, su richiesta, mediante posta elettronica.

Il Cliente ha diritto di contestare le comunicazioni periodiche nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento, mediante l'invio di un reclamo scritto alla Banca; in mancanza, le comunicazioni si intendono approvate.

Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può impugnare l'estratto conto entro 6 (sei) mesi dalla ricezione dell'estratto conto, come previsto dall'articolo 1832 del Codice Civile. La Banca può richiedere al Cliente la restituzione di quanto dovuto per indebiti accreditamenti entro il termine di 10 (dieci) anni dalla data dell'operazione.

In caso di clientela consumatrice, in aggiunta all'estratto conto e al documento di sintesi, la Banca fornisce, gratuitamente e almeno una volta all'anno, un documento denominato 'Riepilogo delle spese' che riporta un riepilogo di tutte le spese sostenute dal consumatore nel periodo di riferimento nonché:

i) in caso di sconfinamenti in assenza di fido, il tasso di interesse debitore applicato allo sconfinamento e l'importo totale degli interessi addebitati nel periodo di riferimento;

ii) il tasso di interesse creditore applicato al conto di pagamento e l'importo totale degli interessi maturati nel periodo di riferimento.

Il Cliente, i suoi successori a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 (dieci) anni.

La Banca indica al Cliente al momento della richiesta il presumibile importo delle relative spese.

Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Correntista può proporre l'impugnazione entro il termine di prescrizione ordinaria dalla data di ricevimento dell'estratto conto; per gli stessi casi e nel medesimo termine decorrente dalla data d'invio dell'estratto, la Banca può chiedere la restituzione di quanto indebitamente attribuito al Correntista.

Articolo 28 - Trasferimento dei servizi di pagamento connessi al conto corrente

Il Cliente può chiedere alla Banca, anche senza procedere alla chiusura del conto corrente, di trasferire a un altro intermediario le informazioni su tutti o su alcuni ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti e bonifici in entrata ricorrenti eseguiti sul conto, l'eventuale saldo positivo del conto corrente, entrambi.

Il trasferimento è eseguito, senza alcun onere per il Cliente, entro 12 giorni lavorativi da quello in cui la Banca riceve l'apposita autorizzazione rilasciata dal Cliente all'intermediario destinatario, nella quale andranno identificati specificamente i bonifici ricorrenti in entrata, gli ordini permanenti di bonifico e gli ordini relativi ad addebiti diretti per l'addebito in conto che devono essere trasferiti e la data a partire dalla quale gli ordini permanenti di bonifico e gli addebiti diretti devono essere eseguiti o addebitati a valere sul conto di pagamento di destinazione.

Tale data è fissata ad almeno 6 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui l'intermediario destinatario riceve i documenti trasferiti dalla Banca. Nel caso di conto cointestato, l'autorizzazione dovrà essere rilasciata da tutti i titolari del conto.

Articolo 29 - Spese ed oneri fiscali

Le spese e gli oneri fiscali inerenti ai rapporti di conto corrente sono a carico del Cliente.

Articolo 30 - Conti correnti vincolati

Per i conti correnti vincolati a scadenza determinata il periodo di vincolo è di uguale durata per tutte le somme accreditate.

La decorrenza di ogni periodo di vincolo avrà luogo dal giorno di applicazione della valuta assegnata ad ogni singolo versamento. In caso di mancate indicazioni da parte del Cliente, il vincolo sulla somma depositata, ivi compresi gli interessi capitalizzati alla scadenza, non s'intende rinnovato.

Articolo 31 - Contestazioni

Quando il conto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto, in mancanza di speciali accordi, possono essere fatti dalla Banca ad uno solo dei contestatari e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.

Le persone autorizzate a rappresentare i contestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere fatto anche da uno solo dei contestatari, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere fatta da tutti.

Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito dall'Articolo 7 – Deposito firme autorizzate e poteri di rappresentanza. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza avranno effetto anche se relative soltanto ad uno dei contestatari.

Quando il conto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, le disposizioni sul conto stesso potranno essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri contestatari. Tale facoltà di disposizione separata sul conto potrà essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i contestatari. I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di fido.

Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente sul rapporto. Analogamente lo

conservano gli eredi del cointestatario, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace.

Nei casi di cui al precedente comma, la banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo con lettera raccomandata e/o PEC.

Articolo 32 - Morte o sopravvenuta incapacità

Nel caso di morte o sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del conto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente sul conto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario o dell'invalidità. Tuttavia, è necessario il concorso di tutti i cointestatari, degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace quando da uno di essi è stata notificata alla Banca opposizione, anche solo con lettera raccomandata.

Articolo 33 - Strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi attuata con i D.Lgs. nn.180 e 181 del 16/11/2015

A seguito del recepimento in Italia della Direttiva 2014/59/UE in materia di prevenzione e risanamento delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento, avvenuto con i D.Lgs. 180 e 181 del 2015, è stato introdotto nell'ordinamento il c.d. "bail-in". Il bail-in è uno strumento che consente alle Autorità di risoluzione (in Italia, la Banca d'Italia) di disporre, al ricorrere delle condizioni di risoluzione (ad esempio, quando a causa di perdite l'intermediario abbia azzerato o ridotto in modo significativo il proprio capitale), la riduzione o la conversione in capitale dei diritti degli azionisti e dei creditori per assorbire le perdite e ricapitalizzare la Banca nella misura necessaria al rispetto dei requisiti prudenziali. L'ammontare della riduzione o conversione è determinato da un esperto indipendente, su incarico della Banca d'Italia. Tali regole, che trovano applicazione anche con riferimento agli strumenti finanziari già in circolazione ancorché emessi prima dell'entrata in vigore dei decreti legislativi, consentono di ridurre al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario, utilizzando risorse del settore privato, riducendo gli effetti negativi sul sistema economico ed evitando che il costo dei salvataggi gravi sui contribuenti. Il bail-in si basa sulla logica che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Alla luce di ciò, i primi a sostenere le perdite sono gli azionisti della Banca e solo successivamente, nel caso in cui ciò non risulti sufficiente a coprire le perdite, si interviene su alcune categorie di creditori le cui attività possono essere trasformate in azioni (ad es. i titolari di obbligazioni e/o di depositi per l'importo eccedente i 100.000 euro), in misura tale da assicurare che nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la Banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

Sono ridotti, fino alla concorrenza delle perdite quantificate dalla valutazione, gli strumenti finanziari sottoelencati secondo l'ordine indicato dall'articolo 52 del D.Lgs. 180/2015:

- azioni e strumenti di capitale, nonché altri strumenti di capitale computabili nel capitale primario di classe 1;

- strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (ad esempio, le obbligazioni subordinate Tier I);

- strumenti di classe 2 (ad esempio, le obbligazioni subordinate Tier II);

- titoli subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o dagli strumenti di classe 2: - obbligazioni e altre passività ammissibili.

Una volta assorbite le perdite o in assenza di perdite, gli strumenti aggiuntivi di classe 1 sono convertiti in azioni computabili nel capitale primario di classe 1. Se le misure precedenti non fossero sufficienti, gli elementi di classe 2 sono convertiti in azioni computabili nel capitale primario di classe 1. Se le misure precedenti non fossero sufficienti, i debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o dagli elementi di classe 2 sono convertiti in azioni computabili nel capitale primario di classe 1. Se le misure precedenti non fossero sufficienti, le restanti passività ammissibili sono convertite in azioni computabili nel capitale primario di classe 1. Da ultimo, sono coinvolti i depositanti per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente euro 100.000.

Pertanto, con l'applicazione dello strumento del "bail-in", i sottoscrittori potranno subire la svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché la conversione in titoli di capitale delle obbligazioni, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente. Imprebanca spa - Numero REA 1202384- Codice Fiscale e Partita IVA N. 09994611003- - Capitale Sociale Euro 50.000.000 (sottoscritti e versati) Iscritta al Registro delle imprese di ROMA 09994611003- Codice ABI 03403- www.imprebanca.it

La Banca d'Italia avrà altresì il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle stesse, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Dal "bail-in" sono escluse una serie di passività, che non possono essere quindi né svalutate né convertite in capitale:

- i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi (ovvero quelli di importo fino a 100.000 euro);

- le passività garantite, inclusi i covered bonds e altri strumenti garantiti;

- passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù della relazione fiduciaria, come ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in apposito conto;

- le passività interbancarie con durata inferiore a 7 giorni;

- le passività derivanti dalla partecipazione a sistemi di pagamento con durata inferiore residua a 7 giorni;

- le passività nei confronti di dipendenti, fornitori di beni e servizi necessari per il normale funzionamento dell'ente e sistemi di garanzia dei depositanti, limitatamente ai contributi dovuti dall'ente sottoposto a risoluzione per l'adesione ai sistemi.

Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, talune passività possono essere integralmente o parzialmente escluse dall'applicazione del "bail-in" (articolo 49, comma 2 D.Lgs 180/2015).

In aggiunta al "bail-in", il D. lgs. 180/2015 prevede altre misure di risoluzione, quali:

- cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo senza il preventivo consenso degli azionisti;

- cessione ad un ente-ponte di beni e rapporti giuridici;

- separazione delle attività, vale a dire cessione delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione, a favore di una o più società veicolo. Quest'ultima solo congiuntamente ad altra misura di risoluzione.

Inoltre, presso la Banca d'Italia sono istituiti uno o più fondi di risoluzione alimentati con contributi ordinari e straordinari delle banche, prestiti e altre forme di sostegno finanziario.

L'utilizzo dei fondi di risoluzione è disposto dalla Banca d'Italia limitatamente a quanto necessario per garantire l'efficacia delle misure di risoluzione.

Articolo 34 - Controlli a cui è soggetta la Banca

La Banca è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia con sede in Via Nazionale 91 - 00184 Roma.

Articolo 35 - Ulteriori dichiarazioni

Il Cliente deve dichiarare se sottoscrive il presente Contratto per scopi inerenti alla propria attività professionale e non agisce in qualità di consumatore. Inoltre, in ogni caso deve dichiarare la propria residenza fiscale.

SEZIONE III: CONDIZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI INCASSO E PAGAMENTO

Articolo 36 – Servizi di incasso e pagamento

Nell'ambito del rapporto di conto corrente, il Cliente può richiedere alla Banca di eseguire per suo conto operazioni di pagamento, quali bonifici, domiciliazioni, pagamenti di bollettini postali, bollettini bancari, imposte e contributi. Tali servizi consentono al Cliente di effettuare incassi e pagamenti di varia natura connessi a rapporti con soggetti privati e istituzioni. Ai fini del Contratto, la Banca opera in qualità di prestatore di servizi di pagamento:

a) disposte dal Cliente ed addebitate sul Conto;

b) disposte da un Beneficiario con addebito diretto sul Conto;

c) accreditate sul Conto.

I Servizi di Pagamento riguarderanno le seguenti tipologie di servizi:

a) Bonifici

b) RIB.A.

c) Pagamento mediante bollettini precompilati (es. MAV e RAV);

d) Sepa Direct Debit.

Articolo 37 – Ambito di applicazione

Fatto salvo quanto diversamente previsto nei seguenti articoli con riferimento a ciascuna disposizione, le norme che regolano il presente Contratto si applicano:

a) ai Servizi di Pagamento nella valuta di uno Stato membro prestati nell'Unione Europea, a condizione che i Prestatori di Servizi di Pagamento del Pagatore e del Beneficiario siano insediati nell'Unione Europea ovvero l'unico

Prestatore di Servizi di Pagamento coinvolto nell'Operazione di Pagamento sia insediato nell'Unione Europea;

b) ai Servizi di Pagamento in una valuta che non è quella di uno Stato membro, a condizione che i Prestatori di Servizi di Pagamento del Pagatore e del Beneficiario siano insediati nell'Unione Europea ovvero l'unico Prestatore di

Servizi di Pagamento coinvolto nell'Operazione di Pagamento sia insediato nell'Unione Europea, per le parti dell'Operazione di Pagamento ivi effettuate.

In ogni caso, salvo che sia diversamente previsto, in termini generali l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui alla presente Sezione è quello previsto dalla normativa tempo per tempo vigente sui servizi di pagamento (D.Lgs. n. 11/2010).

Articolo 38 - Accessibilità delle informazioni e delle condizioni del contratto

La Banca mette a disposizione del Correntista gratuitamente sul proprio sito web o in alternativa allo sportello, una volta al mese, le informazioni relative ai servizi d'incasso e pagamento.

I costi per l'invio delle informazioni diverse da quelle rese gratuitamente ai sensi di legge e fornite dalla Banca e/o richieste dal Correntista saranno a carico di quest'ultimo.

In qualsiasi momento del rapporto contrattuale, il Correntista può richiedere le condizioni contrattuali del presente contratto e del documento di sintesi aggiornato, su supporto durevole a mezzo e-mail.

Articolo 39 - Conferma della disponibilità fondi

Il Correntista deve prestare un consenso esplicito preventivo alla Banca, affinché risponda alle richieste di conferma da parte di uno specifico prestatore di servizi di pagamento, emittente strumenti di pagamento basati su carta, in merito alla disponibilità sul conto di pagamento del pagatore, dell'importo corrispondente a una determinata operazione di pagamento basata su carta; La conferma consta solamente di una semplice risposta affermativa o negativa e non di un estratto del saldo del conto, a norma della direttiva 95/46/CE. Tale risposta non è memorizzata o utilizzata per scopi diversi all'esecuzione dell'operazione di pagamento basata su carta. La conferma può essere rilasciata dalla Banca, solo se il Correntista ha attivato l'Internet banking. Il Correntista può chiedere alla Banca di comunicargli l'avvenuta identificazione del prestatore di servizi di pagamento e la risposta fornita.

Articolo 40 - Disposizioni per l'accesso ai conti di pagamento in caso di servizi di disposizione di ordini di pagamento

Il Correntista, qualora abbia attivato l'Internet banking, ha il diritto di avvalersi di un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento (di seguito anche PISP) per ottenere servizi di pagamento. Se il Correntista presta il consenso esplicito all'esecuzione di un ordine di pagamento, la Banca: – comunica in maniera sicura con i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento; – immediatamente dopo aver ricevuto l'ordine di pagamento da parte di un PISP, fornisce a quest'ultimo o gli mette a disposizione tutte le informazioni sull'ordine di pagamento e tutte le informazioni accessibili al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto in merito all'esecuzione dell'operazione di pagamento; – tratta gli ordini di pagamento trasmessi mediante i servizi di un PISP senza discriminazioni - se non per motivi obiettivi, in particolare quanto ai termini, alla priorità o alle spese - rispetto agli ordini di pagamento trasmessi direttamente dal pagatore. La prestazione di servizi di disposizione di ordine di pagamento non è subordinata all'esistenza di un rapporto contrattuale a tale scopo, tra i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e la Banca.

Articolo 41 - Disposizioni per l'accesso alle informazioni sui conti di pagamento e all'utilizzo delle stesse in caso di servizi di informazione sui conti

Il Correntista, qualora abbia attivato l'Internet banking, ha il diritto di ricorrere a servizi che consentono l'accesso ai servizi di informazione sui conti. Se il Correntista presta il consenso esplicito al prestatore di servizi di informazione, la Banca: – comunica in maniera sicura con i prestatori di servizi di informazione sui conti; – tratta le richieste di dati trasmesse mediante i servizi di un prestatore di servizi di informazione sui conti (di seguito anche AISP) senza discriminazioni, se non per motivi obiettivi. La prestazione di servizi di informazione sui conti non è subordinata all'esistenza di un rapporto contrattuale a tale scopo tra i prestatori di servizi di informazione sui conti e i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto

Articolo 42 – Esecuzione delle operazioni di pagamento, autorizzazione e revoca del consenso

La Banca esegue per conto del Cliente operazioni di pagamento, disposte dallo stesso o dal beneficiario (mediante addebito diretto) o per il tramite di quest'ultimo (mediante carta di pagamento) nonché tramite un Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento, purché debitamente autorizzate secondo le previsioni che seguono.

Un'operazione o una serie di operazioni di pagamento si considerano autorizzate dal Cliente quando questi ha prestato il consenso all'esecuzione delle stesse, nelle forme o con le modalità previste dai contratti relativi ai singoli servizi.

Il consenso a eseguire operazioni di pagamento può anche essere prestato tramite il beneficiario o un Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento. In deroga a quanto sopra, il consenso all'esecuzione dei pagamenti è revocabile in qualsiasi momento fino a che l'ordine non sia stato ricevuto dalla Banca salvo quanto disposto qui di seguito riportato.

Qualora l'operazione di pagamento sia disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite o da un Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento, il Cliente non può revocare l'ordine di pagamento dopo aver prestato il proprio consenso ad eseguire o a disporre l'operazione di pagamento al beneficiario o al Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento.

Nell'ipotesi di cui Articolo 41 - Disposizioni per l'accesso alle informazioni sui conti di pagamento e all'utilizzo delle stesse in caso di servizi di informazione sui conti, l'ordine può essere revocato al più tardi entro la fine della giornata operativa precedente il giorno convenuto. Nel caso di addebito diretto e fatti salvi i diritti di rimborso, il Correntista può revocare l'ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito dei fondi.

Decorsi i suddetti termini, l'ordine di pagamento può essere revocato solo con il consenso dei Prestatori di servizi di pagamento interessati. Nel caso di un'operazione di pagamento disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, per la revoca dell'ordine di pagamento è necessario anche il consenso del beneficiario. In tali ipotesi, la Banca potrà addebitare le spese della revoca, ove concordate con il cliente.

Articolo 43 - Ricezione del pagamento

Il momento della ricezione di un ordine di pagamento corrisponde, alla giornata nella quale l'ordine di pagamento è ricevuto dalla Banca, salvo quanto disposto nel proseguo.

Prima del momento di ricezione dell'ordine di pagamento, il conto di pagamento del pagatore non può essere addebitato. La data valuta dell'addebito sul conto di pagamento del cliente non può precedere la Giornata Operativa in

cui l'importo dell'operazione di pagamento viene addebitato sul conto stesso.

Se la ricezione avviene in giornata non operativa per la Banca, l'ordine s'intende ricevuto la prima giornata lavorativa immediatamente successiva.

Se, conformemente alle disposizioni impartite dal cliente pagatore, l'ordine di pagamento deve essere eseguito in una giornata determinata o dal momento in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto.

L'ordine, di cui sia stata legittimamente rifiutata l'esecuzione dalla Banca, si considera come non ricevuto.

Fermo restando quanto sopra indicato, nel caso in cui l'ordine di pagamento sia espresso in una valuta diversa da quella del conto di addebito, la Banca considera ricevuto tale ordine al termine della conversione valutaria.

Articolo 44 - Rifiuto della Banca a eseguire un ordine di pagamento

Quando tutte le condizioni previste dal Contratto Quadro sono soddisfatte, la Banca non può rifiutare di eseguire un ordine di pagamento autorizzato, indipendentemente dal fatto che tale ordine sia disposto dal Cliente, anche tramite un PISP, o dal beneficiario o per il tramite di quest'ultimo, salvo che ciò risulti contrario a disposizioni di diritto dell'Unione europea o nazionale. La Banca può riservarsi il diritto di bloccare lo strumento di pagamento per motivi obiettivamente giustificati legati alla sicurezza dello strumento di pagamento, al sospetto di un utilizzo non autorizzato o fraudolento dello strumento di pagamento oppure, nel caso di uno strumento di pagamento dotato di una linea di credito, al significativo aumento del rischio che il pagatore non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

Nel caso in cui l'operazione coinvolgesse direttamente o indirettamente un soggetto, un Paese o un territorio che è o diventasse l'obiettivo di leggi o normative in materia di sanzioni finanziarie, la Banca sarà legittimata, in deroga ad ogni impegno assunto al riguardo, a rifiutare l'esecuzione dell'Operazione e non sarà ritenuta responsabile per alcuna perdita, danno, o ritardo causati da tale rifiuto o comunque dall'applicazione all'Operazione di tali leggi e normative in materia di sanzioni.

Il Cliente prende altresì atto ed accetta che le verifiche necessarie ad accertare la congruità dell'operazione in materia di "Sanzioni Finanziarie" potrebbero incidere sui tempi di esecuzione delle operazioni di pagamento disposte o ricevute dal Cliente.

La Banca comunica, telefonicamente, per iscritto o tramite canale telematico, entro il termine massimo previsto per l'esecuzione delle operazioni di pagamento come indicato nelle disposizioni a seguire, l'eventuale rifiuto di eseguire o di disporre un ordine di pagamento per un giustificato motivo (per es. mancanza o inesattezza di tutte le indicazioni necessarie, assenza o indisponibilità dei fondi, ordini di pagamento per i quali non sia possibile il rispetto della scadenza convenuta tra pagatore e beneficiario, ecc.), evidenziando, ove possibile, le motivazioni, salvo che la comunicazione sia in contrasto con obiettivi motivati di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'art. 126 del D. Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385, o ricorrano giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.

Articolo 45 - Blocco dello strumento di pagamento

Fermo restando quanto già previsto nei contratti relativi ai singoli Servizi di Pagamento la Banca potrà bloccare d'iniziativa l'utilizzo di uno strumento di pagamento al ricorrere di giustificati motivi connessi alla sicurezza dello strumento stesso, al sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato o, nel caso in cui lo strumento di pagamento preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo, a un significativo aumento del rischio che il pagatore non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento.

Nei casi di cui al comma precedente, la Banca informa l'utilizzatore dello strumento, per iscritto, telefonicamente o tramite canale telematico, del blocco apposto fornendo la relativa motivazione. Ove possibile, l'informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco dello strumento di pagamento o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi motivati di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'art. 126 del D. Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385, o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.

Al venire meno delle ragioni del blocco, la Banca provvede a riattivare lo strumento o ad emetterne uno nuovo in sostituzione del precedente.

Articolo 46 - Operazioni di pagamento non autorizzate e non correttamente eseguite

Il Cliente venuto a conoscenza, sulla base delle informazioni fornite o messe a disposizione dalla Banca, di un'operazione di pagamento non autorizzata o non correttamente eseguita, ivi compresi i casi di mancata o inesatta o tardiva esecuzione delle operazioni di pagamento, ha il diritto di ottenerne la rettifica solo se comunica senza indugio per iscritto tale circostanza alla Banca.

La comunicazione deve in ogni caso essere effettuata entro 13 (tredici) mesi dalla data di addebito, nel caso di pagamento, ovvero dalla data di accredito, nel caso di incasso. Per il cliente "non consumatore" il termine è stabilito in 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto.

I suddetti termini non si applicano qualora la Banca abbia omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative all'operazione di pagamento, secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia di "Trasparenza" delle condizioni e di requisiti informativi per i servizi di pagamento.

Se è coinvolto un Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento, il Cliente ha il diritto di ottenere la rettifica dalla Banca a norma del primo comma del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 11, comma 2 bis e 25 bis, e comma 1 del D. Lgs. 11/2010 e s.m.i.

Un'operazione di pagamento si intende non eseguita correttamente quando l'esecuzione non è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite dall'Utente al proprio Prestatore di servizi di pagamento.

Articolo 47 - Rimborso per operazioni di pagamento non autorizzate

In caso di operazioni di pagamento non autorizzate, la Banca rimborsa al Cliente l'importo dell'operazione entro la fine della giornata lavorativa successiva al momento in cui viene a conoscenza dell'operazione o riceve una comunicazione scritta in merito, salvo che dimostri che l'operazione è stata autorizzata dal Cliente.

La Banca riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo, assicurando che la data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito dell'importo.

La prova della mancanza di autorizzazione è a carico del cliente, qualora rivesta la qualifica di "non consumatore".

Il rimborso di cui al paragrafo precedente può essere sospeso dalla Banca in caso di motivato sospetto di frode, dandone immediata comunicazione per iscritto alla Banca d'Italia.

Il rimborso effettuato non preclude alla Banca la possibilità di dimostrare, anche in un momento successivo, che l'operazione di pagamento era stata autorizzata; in tal caso, qualora la Banca accerti con ragionevole certezza l'intervenuta autorizzazione dell'operazione, dopo aver informato il Cliente telefonicamente, per iscritto o tramite canale telematico, procederà ad addebitare al Cliente l'importo indebitamente rimborsato.

Qualora non risultassero fondi disponibili, la Banca avrà comunque il diritto di chiedere direttamente al Cliente e ottenere da quest'ultimo la restituzione dell'importo indebitamente rimborsato.

Se l'operazione di pagamento è disposta mediante un Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento, la Banca rimborsa al Cliente immediatamente e, in ogni caso, entro la fine della giornata operativa successiva, l'importo dell'operazione di pagamento non autorizzata, riportando il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo. Resta fermo, anche in questo caso, quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo.

In caso di operazione di pagamento non autorizzata, se il relativo ordine di pagamento è disposto mediante un Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento, quest'ultimo è tenuto a rimborsare immediatamente e, in ogni caso, entro la fine della giornata operativa successiva, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla Banca, su richiesta di quest'ultima, gli importi rimborsati al Cliente e, se è responsabile, anche le eventuali perdite subite.

In entrambi i casi è fatta salva la facoltà del Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento di dimostrare, in conformità a quanto disposto dall'art. 10, comma 1-bis, del D. Lgs. 11/2010 e s.m.i. che, nell'ambito delle sue competenze, l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti relativi al servizio di pagamento da questo prestato, con conseguente diritto, in questi casi, alla restituzione delle somme da quest'ultimo versate alla Banca ai sensi del presente comma.

Articolo 48 - Responsabilità della Banca per mancata, inesatta o tardiva esecuzione di operazioni di pagamento

Un'operazione di pagamento è eseguita in modo corretto quando l'esecuzione è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite dal Cliente, ovvero quando sono rispettate le disposizioni del presente Contratto Quadro o dei contratti relativi ai singoli servizi, avuto riguardo ai tempi ed alle modalità di esecuzione.

Per le operazioni di pagamento disposte dal Correntista in qualità di pagatore (quali bonifico, MAV, RA, Bollettino postale, RIBa passivo), la Banca è responsabile nei suoi confronti della corretta esecuzione dell'ordine di pagamento ricevuto.

La Banca non è responsabile se prova al Cliente ed eventualmente alla banca/prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che quest'ultimo ha ricevuto l'importo dell'operazione in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Se l'operazione di pagamento è disposta mediante un PISP, spetta a quest'ultimo dimostrare che, nell'ambito delle sue competenze, l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata che non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti legati al servizio di pagamento del quale è incaricato.

Nel caso in cui sia stata eseguita un'operazione di pagamento non autorizzata, la Banca rimborsa al Cliente l'importo dell'operazione medesima immediatamente e in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una comunicazione in merito.

Ove per l'esecuzione dell'operazione sia stato addebitato un conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo, assicurando che la data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito dell'importo.

In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso, dandone immediata comunicazione alla Banca d'Italia.

Se l'operazione di pagamento è disposta mediante un PISP, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto rimborsa immediatamente, e in ogni caso entro la fine della giornata operativa successiva, l'importo dell'operazione di pagamento non autorizzata e, se del caso, riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non autorizzata non avesse avuto luogo.

Il Cliente può scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo ferma l'esecuzione dell'operazione di pagamento, fermo restando il diritto di rettifica del Cliente.

Il rimborso non preclude la facoltà per la Banca di dimostrare, anche in un momento successivo, che l'operazione di pagamento era stata autorizzata; in tal caso, la Banca otterrà dal Cliente la restituzione dell'importo.

Rispetto alle operazioni di pagamento (bonifico, MAV, RIBa) in cui il Cliente risulti essere beneficiario, la Banca non è responsabile, fatta eccezione per il caso in cui la banca/prestatore di servizi di pagamento del pagatore prova la ricezione, da parte della Banca, dell'importo dell'operazione disposta dal pagatore. In tale caso la Banca metterà senza indugio l'importo dell'operazione di pagamento a disposizione del Cliente.

Rispetto alle operazioni di pagamento (incassi) disposte dal Cliente in qualità di beneficiario o per il suo tramite, la Banca:

a) è responsabile nei confronti del Cliente beneficiario della corretta trasmissione dell'ordine di pagamento alla banca/prestatore di servizi di pagamento del pagatore, nel rispetto dei limiti di tempo convenuti nei successivi articoli relativi ai singoli servizi;

b) trasmette senza indugio l'ordine di pagamento in questione alla banca/prestatore di servizi di pagamento del pagatore;

c) è responsabile nei confronti del Cliente del rispetto delle disposizioni di legge in materia di data valuta e disponibilità dei fondi secondo quanto previsto dalle successive sezioni in materia di servizi di incasso.

Rispetto alle operazioni di pagamento (Sepa, SDD) disposte da terzi beneficiari in cui il Cliente risulti essere pagatore, la Banca è responsabile ed è tenuta a rimborsare al pagatore senza indugio l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto.

Il rimborso di cui ai commi precedenti non preclude la possibilità per il prestatore di servizi di pagamento di dimostrare, anche in un momento successivo, che l'operazione di pagamento era stata autorizzata. In tal caso, il prestatore di servizi di pagamento ha il diritto di chiedere direttamente all'utente e ottenere da quest'ultimo la restituzione dell'importo rimborsato.

Articolo 49 - Comunicazioni

La Banca fornisce al Cliente all'interno della propria area riservata, su supporto durevole e con periodicità mensile, il riepilogo delle operazioni di pagamento eseguite nel corso del periodo di riferimento, contenente l'indicazione delle relative caratteristiche essenziali (quali l'importo, le spese, l'eventuale tasso di cambio, la data valuta di addebito/accredito).

Analoga informativa, secondo modalità e tempistiche conformi alla normativa tempo per tempo vigente, sarà messa a disposizione del Cliente per le disposizioni di operazioni di pagamento disposte tramite un PISP.

Le medesime informazioni sono inoltre incluse nell'estratto conto trasmesso periodicamente dalla Banca al Cliente.

Laddove vengano richieste alla Banca informazioni ulteriori e più frequenti, rispetto a quelle previste nel comma 1, oppure la trasmissione di informazioni con strumenti diversi da quelli concordati, il Cliente è tenuto a corrispondere

alla Banca il rimborso delle spese, così come previste nel Documento di Sintesi.

Il Cliente ha il diritto di contestare le comunicazioni periodiche nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento, mediante l'invio di un reclamo scritto alla Banca; in mancanza, le comunicazioni si intendono approvate.

Articolo 50 - Spese applicabili

Le spese e gli interessi applicati dalla Banca nell'esecuzione dei servizi di pagamento sono riportati nel Documento di Sintesi.

La Banca, nell'esecuzione delle operazioni di pagamento di cui al Contratto, trasferisce l'importo integrale dell'operazione di pagamento e non trattiene spese sull'importo trasferito.

In deroga a quanto previsto dal comma precedente, se la Banca agisce quale prestatore di servizi di pagamento del beneficiario trattiene le proprie spese sull'importo trasferito prima di accreditarlo al Cliente. In tal caso, la comunicazione di cui al precedente articolo, indica separatamente la totalità dell'importo trasferito e le spese trattenute.

Qualora dall'importo trasferito siano trattenute spese diverse da quelle trattenute dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ai sensi del comma precedente:

- a) se la Banca opera quale prestatore di servizi di pagamento del pagatore, garantisce che il beneficiario riceva la totalità dell'importo dell'operazione di pagamento disposta dal Cliente;
- b) se la Banca opera quale prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, garantisce che il Cliente riceva la totalità dell'importo dell'operazione di pagamento.

In ogni caso, la Banca non addebita al Cliente spese in relazione agli obblighi di informativa previsti dal Contratto o dalla normativa vigente.

Tuttavia, se il Cliente richiede informazioni aggiuntive o più frequenti oppure la trasmissione di informazioni con strumenti diversi da quelli specificati nel Contratto, la Banca si riserva il diritto di addebitare le relative spese, in misura ragionevole e proporzionata ai costi effettivamente sostenuti dalla stessa.

Articolo 51 - Bonifici - Responsabilità del Cliente Pagatore per Operazioni di Pagamento verso alcuni Paesi Esteri - Esonero responsabilità della Banca

1. In alcuni Paesi esteri (ad esempio Stati Uniti d'America, Australia) le banche danno corso al pagamento facendo prevalere le coordinate complete del conto rispetto alla denominazione del Beneficiario indicata dal Pagatore nella disposizione di bonifico. Pertanto, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall'eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del numero di conto da parte del Cliente resterà a completo carico dello stesso.

2. Sarà inoltre facoltà della Banca reclamare, in ogni momento, gli importi richiesti dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal Beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da incompleta o inesatta indicazione del predetto numero.

3. In caso di Operazioni di Pagamento verso gli Stati Uniti occorre specificare il codice ABA della Banca presso cui il Beneficiario ha il conto.

4. In caso di Operazioni di Pagamento verso altri Paesi, la normativa locale può prevedere l'indicazione di dati obbligatori. E' onere del cliente la verifica dei dati necessari all'accredito del beneficiario (ad esempio: identificativo fiscale, codice bancario locale ecc.) in base alle disposizioni tempo per tempo vigenti nel paese di destinazione. Pertanto, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dalla inesatta o mancata indicazione da parte del Cliente dei predetti dati resterà a completo carico dello stesso.

5. Il Cliente si impegna a trasmettere alla Banca, in duplice copia ed entro 5 Giornate Operative dalla ricezione della relativa richiesta scritta da parte della Banca, la documentazione giustificativa (ad esempio: fattura, contratto, documento di trasporto, ecc...), dell'Operazione di Pagamento, qualora richiesta alla Banca dalle autorità locali o dalle banche corrispondenti. Pertanto, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dalla intempestiva o mancata trasmissione da parte del Cliente della predetta documentazione resterà a completo carico dello stesso.

6. La Banca è esonerata da qualsiasi responsabilità per la mancata o intempestiva esecuzione dell'ordine da parte della propria corrispondente in assenza dell'indicazione sull'ordine di pagamento del codice ABA; il Cliente si assume tutti gli oneri derivanti da spese reclamate dalle corrispondenti o per i successivi interventi della Banca volti al buon esito del pagamento o alla restituzione dello stesso.

7. Il Cliente, inoltre, prende atto che la normativa locale di taluni Paesi può vietare l'esecuzione di Operazioni di Pagamento da parte di determinate tipologie di clientela. In tal caso, la Banca comunica al Cliente il rifiuto dell'Ordine di Pagamento.

Articolo 52 - Limiti all'accesso ai conti di pagamento da parte dei prestatori di servizi di pagamento

La Banca deve rifiutare senza indugio l'accesso al conto di pagamento a un AISP o a un PISP se riceve dal Correntista la revoca del consenso alla prestazione di tali servizi. La banca informa immediatamente della revoca il PISP e il AISP.

Inoltre la Banca può rifiutare l'accesso a un conto di pagamento a un AISP o a un PISP per motivi obiettivamente giustificati e debitamente comprovati connessi all'accesso non autorizzato o fraudolento al conto di pagamento da parte di tale AISP o del PISP, compreso un ordine di pagamento non autorizzato o fraudolento. In tali casi la Banca, con le modalità convenute, informa il Correntista del rifiuto di accesso al conto di pagamento e dei relativi motivi. Tale informazione, ove possibile, è fornita al Correntista prima che l'accesso sia rifiutato o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo qualora tale informazione non possa essere fornita per motivi di sicurezza obiettivamente giustificati o sia vietata da altre pertinenti disposizioni di diritto dell'Unione o nazionale.

La Banca riferisce immediatamente alla Banca d'Italia l'incidente collegato al AISP o al PISP. Le informazioni comprendono gli elementi di dettaglio pertinenti del caso e i motivi che hanno giustificato l'intervento.

SEZIONE IV: BONIFICI e Servizio di verifica del beneficiario

Articolo 53 - Descrizione del servizio

Il bonifico è l'operazione con cui la Banca, a seguito di ordine scritto, telematico o su altro supporto durevole del Cliente o di un terzo, provvede a trasferire fondi a favore del Cliente medesimo ovvero di un soggetto beneficiario, in Italia o all'estero.

La Banca può, tuttavia, rifiutare l'ordine di bonifico nel caso in cui non sussista la sufficiente disponibilità dei fondi o ricorra un altro giustificato motivo; in tale ipotesi, la Banca informerà prontamente il Cliente del rifiuto di assumere l'incarico salvo che la comunicazione sia contraria a norme di legge.

In relazione agli ordini di bonifico ricevuti dal Cliente, la Banca è autorizzata a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario (art. 1717 cod. civ.).

In assenza di istruzioni particolari del Cliente, il sistema di esecuzione degli ordini di bonifico sarà determinato dalla Banca con la dovuta diligenza, tenendo conto della natura degli ordini ricevuti.

"Il Regolamento (UE) 2024/886 ha introdotto la definizione di bonifico istantaneo SEPA (SCT Inst) ed il servizio di Verifica del beneficiario (VOP).

- Bonifico Istantaneo SEPA (SCT Inst):

è una particolare tipologia di bonifico che consente al Cliente di disporre e ricevere fondi in tempo reale, con accredito immediato sul conto corrente del beneficiario, tra banche all'interno dell'area SEPA (Single Euro Payments Area, ossia l'Area unica di pagamenti in euro). Il Bonifico Istantaneo può essere disposto 24h su 24h, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno e non è revocabile. Il servizio è utilizzabile dal Cliente, nelle modalità di volta in volta messe a disposizione dalla Banca, entro i limiti di importo ed ai costi indicati nel Documento di Sintesi, a condizione che la banca del beneficiario aderisca anch'essa allo schema di bonifico istantaneo SEPA;

Le principali caratteristiche del Bonifico istantaneo Sepa sono:

- o Accredito immediato sul conto del beneficiario (entro 10 secondi);
- o Irrevocabilità dell'operazione dopo la conferma con autenticazione forte (es. codice OTP/App);
- o Disponibilità tramite: a) Internet Banking (ib-internet), b) App Mobile (ib-mobile), c) Home Banking Aziendale (ib-azienda);d) succursale
- o Commissione applicata: pari a quella attualmente prevista per i bonifici ordinari;

Il servizio è attivo per tutti i conti abilitati ai bonifici SEPA, fatte salve eventuali limitazioni o richieste di disattivazione da parte del cliente. Inoltre, è utilizzabile dal Cliente, nelle modalità di volta in volta messe a disposizione dalla Banca, entro i limiti di importo ed ai costi indicati nel Documento di Sintesi.

Servizio di verifica del beneficiario - VoP - Verification of Payee:

L'articolo 5-quater Regolamento (UE) 260/2012, introdotto dal Regolamento (UE) 2024/886 dispone per le banche e gli altri PSP l'obbligo di attivazione del servizio di verifica del beneficiario (Verification of Payee - VoP) relativamente agli ordini di bonifici, istantanei e ordinari. Il VOP è un sistema che:

- Controlla in tempo reale se il nome del beneficiario corrisponde all'IBAN inserito.
- Può verificare anche codice fiscale o Partita IVA, se disponibili.
- E' obbligatorio per tutti i bonifici SEPA, sia istantanei che tradizionali.

Per cui in fase di inserimento di un bonifico:

1. Il cliente inserisce l'IBAN e il nome del beneficiario (eventualmente anche il codice fiscale o la partita IVA);
2. Il sistema invia una richiesta di verifica al PSP del beneficiario;
3. Il PSP risponde con una delle seguenti opzioni:
 - a) Corrispondenza esatta;
 - b) Corrispondenza parziale;
 - c) Nessuna corrispondenza;

In caso di discrepanza, il sistema informerà tempestivamente il cliente, specificando che il conto potrebbe non appartenere al beneficiario indicato;

Il cliente potrà scegliere se procedere o annullare l'operazione, assumendosi la responsabilità dell'esecuzione in caso di "disallineamento"

Articolo 54 - Accredito

Salvo espressa istruzione o pattuizione contraria, tutti i bonifici disposti da terzi a favore del Cliente gli saranno accreditati in conto corrente.

L'accreditamento verrà effettuato dopo che la Banca avrà accertato l'assenza di vincoli o impedimenti di carattere valutario, fiscale e legale e la coerenza e completezza dei dati indicati dall'ordinante.

Nei casi in cui è previsto che l'esecuzione del bonifico sia riferita al solo identificativo unico che individui in modo univoco il beneficiario e/o le coordinate bancarie dello stesso, la Banca è autorizzata ad accreditare i fondi con riferimento al solo identificativo unico, anche se l'ordine di pagamento contiene informazioni ulteriori.

La Banca può accertare la messa a disposizione dei fondi del bonifico da parte della Banca dell'ordinante/intermediaria prima di dare corso alla contabilizzazione del bonifico stesso; inoltre, la Banca può stornare gli accrediti effettuati nel conto corrente qualora i relativi fondi, anche se preavvisati, non fossero resi disponibili dalla banca dell'ordinante/intermediaria. La data valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi.

Salvo diverse disposizioni di legge, qualora il bonifico sia denominato in una divisa diversa rispetto a quella del conto corrente, l'accreditamento sarà effettuato, anche in termini di data valuta, in concomitanza con il momento in cui i fondi del bonifico sono resi disponibili nella stessa divisa del conto corrente.

In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni di cui alla disciplina generale sugli accrediti.

Articolo 55 - Informazioni necessarie per l'esecuzione di un ordine di bonifico

Il Correntista che dispone un ordine di bonifico ha l'obbligo di comunicare alla Banca:

- a) nome e cognome/denominazione sociale/ragione sociale del soggetto beneficiario;
- b) identificativo unico del beneficiario, di seguito IBAN (per bonifico Sepa) e IBAN e BIC (per bonifico estero) previsto per la tipologia di pagamento richiesto;
- c) importo del pagamento;

d) causale;

e) la data esecuzione richiesta; eventuali altri dati, riferiti allo specifico mezzo di conferimento dell'ordine e/o tipologia di pagamento necessari per dare corso all'operazione.

La Banca ha facoltà di definire limiti di importo e criteri di scelta di tali limiti, per il servizio di Bonifico sia esso ordinario o Istantaneo. Tali limiti e criteri sono indicati nel Documento di Sintesi. Il Cliente non potrà impartire ordini di Bonifici Istantanei qualora l'ordine sia di importo superiore al limite di importo massimo consentito. I limiti ed i criteri sono modificabili dal cliente in autonomia. Una volta ricevuto l'ordine di Bonifico Istantaneo ed espletate tutte le verifiche sull'ordine (es. disponibilità dei fondi sul conto, controlli formali, autorizzazione, controlli antifrode e antiriciclaggio), la Banca è tenuta a provvedere con immediatezza alle attività necessarie a garantire al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario la certezza dello stanziamento dei fondi a copertura della disposizione di Bonifico Istantaneo, così da consentire la messa a disposizione dei fondi sul conto del Beneficiario da parte del Prestatore di Servizi di pagamento di quest'ultimo in tempo reale.

Se il bonifico non è eseguito in favore del beneficiario per cause non imputabili alla Banca, quest'ultima, su richiesta del Cliente, compirà sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'eventuale pagamento; in tal caso le spese sostenute per il recupero dei fondi saranno a carico del Cliente.

Articolo 56 - Bonifico non dovuto

Qualora il Cliente riceva un bonifico non dovuto, la Banca ha l'obbligo di fornire alla banca del pagatore, ogni informazione utile per il recupero delle somme.

Articolo 57 - Consenso all'esecuzione di un ordine di bonifico ed irrevocabilità

Il consenso all'esecuzione di un ordine di bonifico impegna incondizionatamente il Cliente, salvo i casi specifici in cui è ammesso l'esercizio del diritto di revoca.

L'ordine di bonifico è irrevocabile nel momento in cui è ricevuto dalla Banca secondo quanto stabilito nei successivi articoli.

Il bonifico Istantaneo per sua natura è immediatamente irrevocabile.

L'operazione di pagamento si considera autorizzata quando il Cliente ha esplicitato il proprio consenso in una delle forme di seguito descritte:

- per conferimenti a mezzo supporto cartaceo (anche allo sportello o su supporto magnetico), quando la Banca ha materialmente ricevuto l'ordine dal Cliente o da persona da esso incaricata; - per conferimenti a mezzo telematico, quando sono stati rispettati gli adempimenti previsti dallo specifico contratto sottoscritto dalla Banca e dal Cliente e la Banca ha ricevuto l'ordine.

L'autorizzazione del bonifico contiene anche il consenso esplicito del Cliente al recupero (dal database della Banca), all'elaborazione, alla trasmissione e alla memorizzazione dei dati personali del Cliente necessari per l'esecuzione del bonifico da parte della Banca e da eventuali PISP e AISP.

Quando il consenso non è stato validamente formato ovvero - nei casi previsti dal successivo articolo 58 - è stato revocato dal Correntista, la Banca non provvederà all'esecuzione del pagamento.

Articolo 58 - Revoca del consenso all'esecuzione di un ordine di bonifico

Il Cliente ha il diritto di revocare l'ordine di bonifico nei seguenti casi:

- esecuzione richiesta o avviata in una data futura determinata;
- esecuzione richiesta presso la banca/prestatore di servizi del beneficiario in una data futura determinata ed avviata in una data coerente con la richiesta; - esecuzione richiesta o avviata alla fine di un determinato periodo;
- esecuzione richiesta o avviata periodicamente;
- esecuzione subordinata alla messa a disposizione dei fondi da parte del Cliente.

Il Cliente ha il diritto di revocare il consenso entro la fine della giornata operativa che precede il giorno convenuto per l'esecuzione ovvero per l'avvio dell'esecuzione.

La revoca deve essere comunicata per iscritto allo sportello dove il Cliente intrattiene la relazione o tramite altro supporto durevole previsto per le tipologie di conferimento degli ordini. La Banca può addebitare le spese per la gestione della richiesta di revoca da parte del Cliente.

Articolo 59 - Ricezione di un ordine di bonifico

Il momento della ricezione di un ordine di bonifico, anche ai fini dell'esercizio della revoca, coincide con il momento in cui l'ordine è ricevuto dalla Banca. Prima di tale momento il conto di pagamento del cliente non può essere addebitato.

La ricezione di un ordine di bonifico in una giornata operativa non bancaria, ovvero oltre il limite orario stabilito, comporta il differimento del momento della ricezione dell'ordine alla prima giornata operativa bancaria successiva. Il momento della ricezione di un ordine di bonifico, in assenza di disponibilità sufficiente per l'esecuzione, coincide con la giornata lavorativa in cui la disponibilità è stata costituita o ripristinata dal Cliente (l'esecuzione sarà pertanto subordinata alla messa a disposizione dei fondi da parte del Cliente).

Se la data richiesta per l'esecuzione o per l'avvio dell'esecuzione non è coerente con la data di ricezione, la Banca può non dare corso all'esecuzione, ovvero eseguire il bonifico alla prima giornata operativa bancaria successiva.

In aggiunta, il momento di ricezione dell'ordine in una divisa diversa da quella del conto corrente coincide, anche in termini di data valuta, con il momento in cui i fondi del bonifico sono resi disponibili nella stessa divisa del bonifico.

Articolo 60 - Tempi massimi di esecuzione di un ordine di bonifico in area SEPA (ordinari)

Per i bonifici denominati in euro e diretti verso banche/prestatori di servizi di pagamento di Paesi appartenenti all'Unione Europea, ovvero di uno stato appartenente allo spazio economico europeo, la Banca, a partire dal momento della ricezione, accrediterà l'importo dell'operazione di pagamento sul conto della banca del beneficiario al più tardi entro la fine della giornata operativa bancaria successiva. L'ordine di Bonifico Istantaneo è immediatamente eseguito, indipendentemente dal giorno o dall'ora nei quali viene impartito.

Fatte salve contrarie disposizioni di legge, per i bonifici denominati in una divisa diversa dall'euro e diretti verso banche/prestatori di servizi di pagamento di Paesi appartenenti all'Unione Europea, ovvero di uno Stato appartenente allo spazio economico europeo, le parti concordano che, a partire dal momento della ricezione, la Banca potrà accreditare l'importo dell'operazione di pagamento sul conto della banca del beneficiario al più tardi entro la fine della quarta giornata operativa bancaria successiva.

Per gli ordini disposti tramite Internet, il bonifico confermato entro il limite di orario definito (vedi tabella "cut-off" del Foglio Informativo relativo al servizio bonifici e nel Documento di Sintesi contrattuale), viene eseguito nella stessa giornata operativa in cui è ricevuto, con accredito alla banca del beneficiario nella giornata operativa successiva. Per ordini disposti in forma cartacea, o tramite internet:

- nel caso in cui sia stata indicata una data di accredito al beneficiario l'ordine viene eseguito la giornata operativa precedente tale data, con accredito alla banca del beneficiario nella data indicata;
- nel caso in cui sia stata indicata come data di accredito al beneficiario una giornata non operativa, la data indicata verrà automaticamente spostata alla giornata operativa successiva;
- nel caso di ordini disposti in forma cartacea, senza indicazione della data di accredito al beneficiario, il bonifico viene eseguito al massimo entro la giornata operativa successiva alla data di ricezione, con accredito alla banca del beneficiario nella giornata operativa successiva a tale data.

Articolo 61 - Criteri di ripartizione o di addebito delle spese

Se la banca del pagatore e quella del beneficiario sono entrambe situate nella EEA ovvero l'unica banca coinvolta nell'operazione di pagamento è situata nella EEA, il pagatore e il beneficiario sostengono ciascuno le spese e commissioni applicate dalla propria banca.

Negli altri casi, sono a carico dell'ordinante anche le spese della banca del beneficiario (OUR).

Il Cliente autorizza espressamente la Banca ad addebitare sul conto di pagamento gli importi dovuti per effetto dell'esecuzione delle operazioni di pagamento.

La Banca è, altresì, autorizzata ad addebitare:

- in caso di rifiuto giustificato ad eseguire un ordine di pagamento, le spese ragionevoli per la comunicazione del proprio rifiuto, ove previsto nelle condizioni economiche;
- le spese per la revoca dell'ordine di pagamento, ove previsto nelle condizioni economiche;
- le spese per il recupero dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento se l'Identificativo Unico fornito dal Cliente è inesatto.

Nel caso di bonifico disposto da terzi a favore del Cliente, la Banca tratterà sull'importo trasferito, prima di accreditarlo, le proprie spese previste per lo specifico pagamento, salvo espressa istruzione contraria del Cliente o della banca/prestatore servizi di pagamento del pagatore.

Articolo 62 - Tasso di cambio di riferimento

Quando l'operazione di pagamento richiede una conversione valutaria, la Banca applicherà il tasso di cambio vigente al momento dell'esecuzione dell'operazione di pagamento oppure quello concordato col Cliente per la specifica operazione.

In assenza di una quotazione ufficiale, le operazioni in divisa contro euro sono regolate in base al cambio di mercato quotato dalla nostra Banca e fornito dal "Sistema Reuters".

SEZIONE V: ADEBITI DIRETTI IN CONTO CORRENTE SOTTOSEZIONE A - ADEBITO DIRETTO SEPA

Articolo 63 - Oggetto del servizio

L'addebito diretto è un servizio di pagamento associato al conto corrente, che consente l'esecuzione di operazioni di pagamento in Euro, singole o ricorrenti, sulla base di un'autorizzazione permanente all'addebito del conto corrente rilasciata dal Cliente alla Banca direttamente o per il tramite del beneficiario del pagamento (c.d. "Mandato").

Il Cliente, sottoscrivendo il Mandato presso la Banca o con autorizzazione rilasciata direttamente al beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento di cui quest'ultimo si avvale, autorizza la Banca a provvedere al pagamento degli addebiti diretti richiesti dal beneficiario stesso.

Articolo 64 - Norme regolanti il servizio

A fronte del rilascio del Mandato, il beneficiario impartisce l'ordine di pagamento al proprio prestatore di servizi di pagamento, il quale lo trasmette alla Banca per l'addebito sul conto corrente del Cliente. Pertanto, non è necessaria l'autorizzazione del Cliente per ogni singolo addebito.

Il servizio di addebito diretto è erogato attraverso gli schemi "SEPA Direct Debit", che permettono l'esecuzione di operazioni all'interno della c.d. "Area SEPA" (Italia, altri Paesi dell'Unione Europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Principato di Monaco).

L'addebito SEPA Direct Debit può essere eseguito solo se il conto corrente del Cliente è denominato in Euro e prevede due differenti schemi:

- a) il SEPA Direct Debit "Core", utilizzabile indistintamente da tutti i clienti, indipendentemente dal fatto che siano classificati come "Consumatori" o meno;
- b) il SEPA Direct Debit "Business to Business" (B2B), riservato ai clienti non classificati come "Consumatori".

La Banca non dà corso, salvo diverse pattuizioni, all'esecuzione degli addebiti se tali richieste si riferiscono a mandati di incasso non coerenti con la fascia di clientela del Cliente.

Gli ordini di incasso elettronici Addebito diretto SEPA sono addebitati alla data di scadenza dell'ordine, solo se il conto corrente di addebito presenta disponibilità di fondi sufficienti e senza necessità per la Banca di inviare la relativa contabile di addebito.

Il Cliente, salvo diverse pattuizioni, può opporsi agli addebiti secondo quanto specificato nei relativi mandati.

Articolo 65 - Informazioni necessarie per l'esecuzione del servizio di addebito diretto sepa (SDD)

Il Correntista che intende rilasciare autorizzazione permanente all'addebito in conto corrente ha l'obbligo di comunicare alla Banca direttamente o indirettamente, per il tramite del suo creditore:

- le coordinate del creditore stesso (che potranno anche essere aggiornate d'iniziativa del creditore);
- nome e cognome/denominazione sociale/ragione sociale del creditore;

- coordinate bancarie del conto corrente da addebitare;
- nome e cognome/denominazione sociale/ragione sociale del sottoscrittore dell'autorizzazione e dell'intestatario del conto (se diverso dal sottoscrittore dell'autorizzazione stessa);
- eventuali altri dati, riferiti agli ordini e previsti dalle norme applicabili.

La Banca non assicura la corretta costituzione delle domiciliazioni o l'esecuzione dell'addebito in conto corrente dei relativi ordini di incasso elettronico ovvero può non darvi corso quando i dati forniti dal Correntista risultano errati, contraddittori, incompleti o quando l'operazione risulta contraria a norme imperative di legge o a disposizioni contenute in altri contratti stipulati con il Correntista.

Articolo 66 - Attivazione del servizio

L'attivazione del servizio è rilasciata direttamente dal Cliente alla Banca, mentre il consenso all'addebito è rilasciato direttamente dal Cliente al terzo.

L'attivazione del servizio contiene anche il consenso esplicito del Cliente al recupero (dal database della Banca), all'elaborazione, alla trasmissione e alla memorizzazione dei dati personali del Cliente necessari per l'addebito diretto da parte dei fornitori dei servizi di pagamento coinvolti nell'addebito diretto e da eventuali istituti di intermediazione.

Articolo 67 - Disattivazione o inibizione del servizio

Il servizio può essere disattivato ovvero sospeso dal Cliente in qualsiasi momento.

Ogni singolo addebito può essere rifiutato dal Cliente entro la fine della giornata operativa precedente il giorno indicato per l'addebito dell'ordine, mediante richiesta scritta o attraverso altro canale concordato. I costi relativi alla gestione delle richieste di disattivazione, sospensione e rifiuto sono a carico del Cliente.

Articolo 68 - Ricezione dell'ordine

Il momento della ricezione di un ordine coincide con la data di scadenza ivi indicata.

Dal momento della ricezione di un ordine di incasso elettronico Addebito diretto SEPA da parte della Banca, decorrono i tempi massimi di esecuzione dell'addebito nei limiti previsti dalla legge, purché la ricezione avvenga in una giornata operativa/ bancaria.

In caso contrario, l'ordine di incasso elettronico Addebito diretto SEPA si intenderà ricevuto la prima giornata bancaria successiva.

Articolo 69 - Tempi di esecuzione

La Banca accredita l'importo dell'operazione di pagamento sul conto della banca/prestatore di servizi di pagamento del beneficiario al più tardi entro la fine della giornata operativa/bancaria di ricezione dell'ordine.

SEZIONE VI: ALTRI PAGAMENTI SOTTOSEZIONE A - RICEVUTE BANCARIE (RiBa)

Articolo 70 - Descrizione del servizio

La RiBa è un documento (così detto "avviso") trasmesso dal beneficiario al Cliente per il tramite della Banca in formato cartaceo o elettronico, che prevede il pagamento della somma indicata nel documento stesso da parte del Cliente. L'avviso contiene la menzione dell'importo in Euro e l'indicazione della data del pagamento. Il servizio di pagamento RiBa consente al Cliente:

- il pagamento di RiBa domiciliati presso la Banca;
- la prenotazione di pagamento RiBa;
- il ritiro di RiBa domiciliati presso altre banche.

Articolo 71 - Norme regolanti il servizio

La Banca esegue gli ordini di pagamento relativi a ricevute bancarie (RiBa) impartiti dal Correntista nei limiti delle disponibilità di fondi presenti sul conto corrente e in assenza di impedimenti giustificati. In caso di mancata esecuzione dell'ordine per insufficienza di fondi o per altro motivo oggettivamente giustificato, la Banca si riserva il diritto di rifiutare l'assunzione dell'incarico, dandone tempestiva comunicazione al Correntista, salvo che tale comunicazione sia vietata da disposizioni di legge o regolamento.

Articolo 72 - Informazioni necessarie per l'esecuzione

L'Identificativo Unico che consente al debitore di individuare e pagare una RiBa è dato dal "Numero RIBA".

L'ordine di pagamento si intende completo se, oltre all'Identificativo Unico sopra indicato, contiene tutti i seguenti dati necessari all'esecuzione dell'operazione di pagamento: importo, data pagamento richiesta, conto corrente di addebito.

Il Cliente che dispone un ordine di pagamento RiBa ha l'obbligo di comunicare alla Banca:

- numero di identificativo dell'avviso;
- importo della RiBa;
- scadenza della RiBa;
- altri dati identificativi dell'operazione espressi nel formato previsto per la tipologia di operazione richiesta.

La Banca non assicura la corretta esecuzione dell'ordine quando i dati forniti dai Clienti risultano errati, contraddittori, incompleti o quando l'ordine di pagamento RiBa è contrario a norme imperative di legge o a disposizioni contenute in altri contratti stipulati con il Cliente.

Articolo 73 - Consenso all'esecuzione dell'operazione e irrevocabilità

Salvo il caso di revoca, il consenso all'esecuzione di un ordine di pagamento RiBa impegna incondizionatamente il Cliente.

L'ordine di pagamento è irrevocabile nel momento in cui è ricevuto dalla Banca.

Per autorizzare l'operazione di pagamento RiBa, il Cliente deve dichiarare il proprio consenso con le seguenti modalità:

- per conferimenti a mezzo supporto cartaceo anche allo sportello, quando la Banca ha materialmente ricevuto l'ordine direttamente dal Cliente o da persona da esso incaricata;
- per conferimenti a mezzo telematico, quando sono stati rispettati gli adempimenti previsti dallo specifico contratto sottoscritto dalla Banca e dal Cliente e la Banca ha ricevuto l'ordine. Quando il consenso non è stato validamente formato ovvero - nei casi previsti - è stato revocato dal Cliente, la Banca non darà corso all'esecuzione del pagamento.

Articolo 74 - Revoca del consenso all'esecuzione dell'operazione

Il diritto di revoca potrà essere esercitato dal Cliente entro la fine della giornata operativa che precede il giorno di scadenza della RiBa, mediante richiesta scritta allo sportello dove intrattiene la relazione o tramite altro supporto durevole previamente accettato e concordato dalle parti.

I costi relativi alla gestione della richiesta di revoca sono a carico del Cliente.

Articolo 75 - Ricezione dell'ordine

Il momento della ricezione di un ordine di pagamento RiBa coincide con il giorno di scadenza ivi indicato.

La Banca dà esecuzione all'ordine se sono state rispettate le seguenti condizioni:

- a) l'ordine è stato conferito dal Cliente entro il giorno di scadenza della RiBa;
- b) l'ordine è stato ricevuto dalla Banca entro il limite orario stabilito per il mezzo di conferimento utilizzato dal Cliente;
- c) vi sia sufficiente disponibilità di fondi sul conto corrente.

Dal momento della ricezione dell'ordine da parte della Banca, decorrono i tempi massimi di esecuzione del pagamento, purché la ricezione avvenga in una giornata operativa/bancaria. In caso contrario, l'ordine di pagamento RiBa s'intenderà ricevuto la prima giornata operativa/bancaria successiva.

Articolo 76 - Tempi di esecuzione

Il tempo massimo di esecuzione di un ordine di pagamento RiBa da parte della Banca decorre dal momento della ricezione.

A partire dal momento della ricezione, la Banca accrediterà l'importo dell'operazione di pagamento RiBa sul conto del prestatore di servizi di pagamento/banca del beneficiario al più tardi entro la fine della giornata operativa/ bancaria successiva.

SOTTOSEZIONE B - PAGAMENTO: MAV - CBILL - RAV - RICARICHE TELEFONICHE - PAGAMENTI DI TASSE O TRIBUTI SU COMPILAZIONE MODELLO F24 - BOLLETTINO POSTALE

Articolo 77 - disposizioni di carattere generale

1. Il Cliente, può richiedere l'attivazione dei seguenti ulteriori Servizi di Pagamento, ovvero disporre Ordini di pagamento in relazione a ciascuno dei seguenti Servizi, secondo le modalità indicate nei Documenti di Sintesi:

- a. Pagamenti MAV;
- b. Ricariche Telefoniche;
- c. Pagamenti di tasse o tributi su compilazione del modello F24;
- d. Pagamenti RAV;
- e. Bollettini Postali;
- f. Servizio "CBILL".

2. I Servizi di Pagamento che riguardano amministrazioni pubbliche (vedi, in particolare punti e. ed f del comma 1) non sono soggetti alle modalità e tempistiche delle Condizioni Generali PSD, sino all'adeguamento degli stessi al D.lgs. del 27 gennaio 2010, n. 11 ("Decreto di recepimento PSD"), con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita Banca d'Italia, conformante a quanto previsto dall'art. 37, comma 5, del Decreto di recepimento PSD.

3. Si applicano le disposizioni di cui alla Sezione III, delle presenti Condizioni Generali.

4. La Banca si riserva, per motivi di sicurezza, la facoltà di stabilire limiti all'importo delle transazioni relative ai Servizi di Pagamento sopra indicati, ovvero di sospendere, in tutto o in parte, l'utilizzabilità degli stessi, dandone comunicazione ai Clienti secondo le modalità di cui all'art.49 della Sezione II.

Articolo 78 - Descrizione del servizio

Il servizio consente il pagamento di MAV (Pagamento Mediante Avviso), RAV (Riscossione Mediante Avviso), pagamenti di tasse o tributi su compilazione di modello F24 e Bollettino Postale, sulla base di avvisi di pagamento in Euro presentati dal Cliente. Il servizio "CBILL" consente al Cliente di consultare e disporre il pagamento, ottenendo la relativa ricevuta, di Bollette/Conti Spesa di creditori (privati o pubblici) messi a disposizione in modalità

telematica, al costo indicato nei Documenti di Sintesi

Gli ordini di pagamento dei servizi sono eseguiti dalla Banca nei limiti in cui sussistono sufficienti disponibilità di fondi sul conto corrente e salvo che ricorra un altro giustificato motivo; in tale ipotesi la Banca informerà prontamente il Cliente del rifiuto di assumere l'incarico, salvo che la comunicazione sia contraria a norme di legge.

Articolo 79 - Informazioni a supporto dell'esecuzione

Il Correntista che dispone l'ordine di pagamento ha l'obbligo di comunicare alla Banca:

- numero di identificativo del bollettino;
- importo del bollettino;
- altri dati identificativi dell'operazione espressi nel formato previsto per la tipologia di operazione richiesta.

La Banca non assicura la corretta esecuzione dell'ordine ovvero può non darvi corso quando i dati forniti dal Cliente risultano errati, contraddittori, incompleti o quando l'ordine di pagamento è contrario a norme di legge o a disposizioni contenute in altri contratti stipulati con il Cliente.

Articolo 80 - Consenso all'esecuzione

Il consenso all'esecuzione di un ordine di pagamento impegna incondizionatamente il Cliente, salvo i casi specifici in cui è ammesso l'esercizio del diritto di revoca. L'ordine di pagamento è irrevocabile nel momento in cui è ricevuto dalla Banca secondo quanto stabilito dai successivi articoli.

Per autorizzare l'operazione di pagamento, il Cliente deve dichiarare il proprio consenso con le seguenti modalità:

- per conferimenti a mezzo supporto cartaceo anche allo sportello, quando la Banca ha materialmente ricevuto l'ordine direttamente dal Cliente o da persona da esso incaricata; - per conferimenti a mezzo telematico, quando sono stati rispettati gli adempimenti previsti dallo specifico contratto sottoscritto dalla Banca e dal Cliente e la Banca ha ricevuto l'ordine. Quando il consenso non è stato validamente formato ovvero - nei casi previsti - è stato revocato dal Cliente, la Banca non darà corso all'esecuzione del pagamento.

Articolo 81 - Revoca del consenso

Il Cliente può revocare l'ordine di pagamento solo nel caso di esecuzione richiesta o avviata in una data futura determinata.

La revoca può essere comunicata entro la fine della giornata operativa che precede il giorno convenuto per l'esecuzione ovvero per l'avvio dell'esecuzione, mediante supporto durevole concordato dalle parti. I costi relativi alla gestione della richiesta di revoca sono a carico del Cliente.

Articolo 82 - Ricezione dell'ordine

Il momento della ricezione di un ordine di pagamento, anche ai fini dell'esercizio della revoca, coincide con il momento in cui l'ordine è ricevuto dalla Banca.

L'ordine di pagamento pervenuto in una giornata operativa non bancaria, ovvero oltre il limite orario stabilito, si intende ricevuto la prima giornata operativa bancaria successiva.

Se la data richiesta per l'esecuzione o per l'avvio dell'esecuzione non è coerente con la data di ricezione, la Banca può non dare corso all'esecuzione, ovvero eseguire il pagamento alla prima giornata operativa bancaria successiva.

Articolo 83 - Tempi di esecuzione

Il tempo massimo di esecuzione di un ordine di pagamento da parte della Banca decorre dal momento della ricezione.

A partire dal momento della ricezione, la Banca accrediterà l'importo dell'operazione di pagamento sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario al più tardi entro la fine della giornata operativa bancaria successiva.

NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI INTERNET BANKING

Articolo 84 - Oggetto del servizio

Il presente servizio consente al Cliente di effettuare a distanza le operazioni di interrogazione e/o di disposizione attualmente disponibili, o che venissero in seguito rese disponibili dalla Banca, su tutti i rapporti bancari di cui il Cliente risulti, ora e anche in futuro, intestatario.

L'operatività a distanza potrà avvenire attraverso i servizi di Banca via internet (in seguito, congiuntamente denominati "Servizi" e separatamente "Servizio") e/o attraverso le modalità alternative/aggiuntive che venissero in futuro rese disponibili dalla Banca.

Articolo 85 - Accesso al Servizio

L'adesione al "Servizio Internet Banking" consente al Cliente, tra l'altro, di usufruire gratuitamente del "Servizio di Mobile Banking", che permette di eseguire le principali funzioni di Internet Banking utilizzando un'apposita applicazione scaricabile su cellulari smartphone e/o dispositivi tablet, con la quale è possibile connettersi al sistema informativo della Banca. Questo Servizio rappresenta un canale di collegamento telematico ulteriore rispetto alla connessione tradizionale dal sito "www.ibonline.it", per effettuare le funzioni informative e dispositive a valere sui rapporti intrattenuti con la Banca (consultazione saldo e movimenti di conto corrente e titoli, esecuzione bonifici, ricarica cellulari).

Il Cliente per accedere ai Servizi può avvalersi della "Guida all'uso e Servizi antifrode" quale allegato al presente contratto.

L'applicazione per il Mobile Banking è disponibile per gli smartphone con i seguenti sistemi operativi: Ios, Android e Windows.

L'accesso all'applicazione avviene mediante l'inserimento degli stessi codici personali utilizzati per il Servizio di Internet Banking.

Le operazioni effettuate tramite Mobile Banking sono regolate dalle condizioni economiche e dalle norme contrattuali che disciplinano il Servizio di Internet Banking.

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Cliente prende atto e accetta che in caso di estinzione e/o risoluzione di tutti i rapporti in essere con la Banca con i quali il Servizio Internet Banking interagisce, il presente rapporto dovrà intendersi automaticamente risolto senza necessità di ulteriori comunicazioni, rimanendo comunque a carico del Cliente le operazioni effettuate antecedentemente alla chiusura e non ancora contabilizzate al momento della chiusura stessa.

Articolo 86 - Condizioni economiche

Il costo delle singole operazioni effettuate mediante i Servizi è regolato dalle condizioni applicate al conto corrente e all'eventuale dossier titoli utilizzato nell'operatività e, per quanto ivi non espressamente indicato, da quelle portate a conoscenza dalla Banca in applicazione della legge sulla trasparenza bancaria.

Articolo 87 - Disfunzioni del servizio

Le comunicazioni informative o l'esecuzione di ordini potranno non essere effettuate a seguito di cattivo funzionamento del sistema, degli impianti telefonici ed elettronici o di situazioni e circostanze non imputabili alla Banca o non prevedibili dalla stessa.

Articolo 88 - Sospensione del servizio

Il Servizio potrà essere sospeso in qualunque momento per ragioni di efficienza e/o sicurezza del Servizio stesso. Per tali ragioni, il Cliente autorizza la Banca ad interrompere temporaneamente il Servizio anche senza previa informativa.

Articolo 89 - Durata del contratto e recesso Il presente contratto è a tempo indeterminato.

La Banca può operare temporanee sospensioni del presente contratto con effetto immediato in presenza di un giustificato motivo.

La Banca può recedere dal contratto dandone comunicazione al Cliente, con un preavviso di 60 (sessanta) giorni, ovvero, anche senza preavviso, in presenza di giustificato motivo. Il Cliente può, invece, recedere in qualsiasi momento dal presente contratto.

In caso di recesso, la Banca rimborsa al Cliente la quota residua di canone per il periodo successivo all'estinzione del contratto (calcolata in misura proporzionale ai mesi non goduti).

Nel caso di recesso di una delle parti, il Cliente dovrà restituire immediatamente alla Banca gli strumenti di sicurezza nonché ogni altro materiale in precedenza consegnatogli per l'operatività del presente Servizio. Nel caso di recesso o estinzione di uno o più contratti cui accede il presente Servizio, l'operatività dello stesso rimarrà per i restanti rapporti se tra questi c'è quello che è stato indicato come c/c di regolamento. In caso di recesso o estinzione di tutti i rapporti bancari, il presente contratto si intende automaticamente risolto.

Articolo 90 - Strumenti di sicurezza

Per l'accesso ai Servizi di Internet Banking, la Banca assegna al Cliente apposite chiavi di sicurezza rappresentate da un Codice Cliente e da una Password (di seguito i "Codici di accesso").

La Banca verifica l'identità e la legittimazione del Cliente sulla base della corrispondenza tra Codice Cliente, Password e ulteriori sistemi di sicurezza predisposti dalla Banca (ad es. app, sms, ecc.). L'utilizzo dei Codici di accesso unitamente ai sistemi di sicurezza in vigore costituisce prova unica e sufficiente dell'avvenuta identificazione del Cliente.

La Password iniziale assegnata dalla Banca al momento dell'attivazione del contratto deve essere cambiata al primo collegamento al Servizio. La sicurezza tempo per tempo vigente è descritta nell'Allegato al Contratto di Internet Banking.

Il Cliente, dal momento della consegna dei Codici di accesso è tenuto a:

- utilizzarli in conformità con i termini, esplicitati nel presente Contratto, che ne regolano l'emissione e l'uso;
- comunicare senza indugio alla Banca lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dei Codici di accesso.

La Banca ha l'obbligo di:

- assicurare che i Codici di accesso non siano accessibili a soggetti diversi dal Cliente;
- astenersi dall'inviare altri Codici di accesso, a meno che quelli assegnati al Cliente non debbano essere sostituiti;
- assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché il Cliente, in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato dei Codici di accesso possa prontamente comunicare tale circostanza alla Banca;
- assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché il Cliente, venute meno le ragioni dell'eventuale blocco del Servizio, possa richiedere e ottenere la riattivazione del Servizio; impedire qualsiasi utilizzo del Servizio successivamente alla comunicazione di cui alla precedente lettera c).

Il Cliente sarà responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'abuso o dall'uso illecito degli strumenti di sicurezza da parte di chiunque, nonché del loro smarrimento o sottrazione.

Nel caso di smarrimento o sottrazione, il Cliente sarà tenuto a denunciare l'evento all'Autorità Giudiziaria o di Polizia e ad informare immediatamente la Banca mediante comunicazione anche telefonica, nell'orario di operatività del Servizio. Nel corso della telefonata, l'operatore confermerà al Cliente l'avvenuto blocco dei suoi sistemi di sicurezza. Entro due giorni lavorativi da quello della telefonata, il Cliente sarà tenuto ad inviare, anche a mezzo fax, copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.

La Banca può modificare le modalità di accesso descritte nel presente articolo inviando apposita comunicazione al Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza.

La Banca può, altresì, sospendere in qualsiasi momento il collegamento telematico in caso di sospetto di utilizzo fraudolento o non autorizzato o per ragioni di efficienza e sicurezza, preavvisando ove possibile la clientela, nonché sospendere l'operatività di singoli clienti per motivi cautelari.

Articolo 91 - Cautela nell'utilizzo dei Servizi

Prima di ottenere informazioni e/o disporre operazioni, il Cliente dovrà comunicare, ove richiesto dalla Banca, i dati relativi agli strumenti di sicurezza. La Banca identificherà il Cliente attraverso gli strumenti di sicurezza forniti.

La Banca, al momento della ricezione della comunicazione tramite rete Internet, verifica unicamente che il soggetto che richiede l'informazione e/o dispone l'operazione sia identificato attraverso gli strumenti di sicurezza forniti.

Una volta compiuta questa verifica dalla Banca, la disposizione richiesta si intende regolarmente impartita dal Cliente.

Per ragioni di tutela della sicurezza, i suddetti strumenti possono essere periodicamente sostituiti a cura della Banca. Inoltre, la Banca garantisce la massima riservatezza degli strumenti di sicurezza forniti.

La responsabilità della Banca per conseguenze dannose derivanti dall'utilizzazione del Servizio è limitata ai casi di mancato corretto assolvimento dell'onere dell'identificazione menzionato del Cliente. Poiché la Banca riceve e diffonde le informazioni economico-finanziarie oggetto del servizio tramite un sistema sviluppato da terzi e che non è escluso si possano verificare errori nella loro acquisizione, elaborazione e/o trasmissione e/o visualizzazione, nonché sospensioni nell'erogazione del servizio, in nessun caso la banca e i terzi potranno essere ritenuti responsabili per danni o perdite di qualsiasi natura che il Cliente dichiara di aver subito per effetto della mancata ricezione delle suddette informazioni economico-finanziarie e/o per la loro inesattezza e/o incompletezza, salvo i casi di dolo o colpa grave.

La Banca è tenuta ad adottare ogni opportuna precauzione per garantire la riservatezza delle informazioni trattate nell'ambito del Servizio.

La Banca dispone di processi che garantiscono:

I. la distruzione sicura, la disattivazione o la revoca delle credenziali e dei dispositivi/software di autenticazione; II. la disattivazione o revoca delle informazioni relative alle credenziali di sicurezza memorizzate nei sistemi.

La Banca non sarà responsabile per la perdita, l'alterazione o la diffusione non intenzionale di dati e/o informazioni economico-finanziarie dipendenti dal cattivo funzionamento del sistema telematico di trasmissione o da eventi al di fuori del suo controllo diretto.

Per ragioni di verifica e prova delle comunicazioni intercorse, il Cliente è consapevole che, dietro rilascio di apposito consenso, la Banca potrebbe registrare le conversazioni telefoniche su nastro magnetico o altro analogo supporto.

Articolo 92 - Servizi di disposizione di ordini di pagamento e di informazione sui conti

Il Cliente per disporre operazioni ha il diritto di avvalersi di un prestatore di servizi di disposizione di ordini di pagamento. Il Cliente ha diritto di ricorrere a servizi che consentono l'accesso ai servizi di informazione sui conti.

Articolo 93 - Obbligo delle terze parti:

Il Payment Initiation Service Provider (PISP) è un servizio che funge da tramite tra il pagatore ed il suo conto di pagamento online per l'avvio di una transazione per conto dell'utente a favore di un terzo beneficiario. In particolare, il Payment Initiation Service Provider (PISP):

non detiene in alcun momento i fondi del pagatore e non può utilizzare o archiviare i dati del cliente per fini diversi dalla prestazione del servizio;

- per ogni richiesta deve raccogliere il consenso esplicito del consumatore e per accedere al conto deve utilizzare le procedure di autenticazione già predisposte da parte del PSP di radicamento del conto; - è tenuto a mettere a disposizione del pagatore e del beneficiario tutte le informazioni relative all'operazione.

L'Account Information Service Provider (AISP) è un servizio messo a disposizione dei titolari di un conto accessibile online, attraverso cui il Cliente può ottenere, grazie ad una dashboard integrata, un'informativa completa dei propri conti.

In particolare, l'Account Information Service Provider (AISP):

- offre un servizio ai titolari di un conto accessibile online, attraverso cui il Cliente può ottenere un'informativa completa dei propri conti;
- permette di monitorare tutti i conti correnti intrattenuti dal Cliente in un unico ambiente, anche se si tratta di prodotti sottoscritti presso diversi istituti di credito;
- può accedere ai conti del Cliente solo dopo aver avuto esplicito consenso dal titolare del conto corrente;
- non può operare sul conto corrente (per esempio disponendo bonifici) ma solo fornire un'informativa su saldo e movimenti disposti; - non detiene i soldi del Cliente, e non può archiviare i dati per fini diversi dalla prestazione del servizio.

Il Card Issuer Service Provider (CISP) è un emittente di strumenti di pagamento basati su carta, diverso dalla Banca cui il titolare della carta ha accesso un rapporto, per effettuare disposizioni a valere sul proprio conto, sul quale il Card Issuer Service Provider (CISP) può chiedere preventivamente la verifica di disponibilità dell'importo dell'operazione.

Per poter usufruire dei servizi offerti dalle terze parti, il Cliente deve fornire alle stesse esplicito consenso ai sensi degli artt. 5; 5bis; 5ter e 5quater del D. Lgs. 11/2010, aggiornato dal D. Lgs. n. 218/17 di recepimento della Direttiva UE 2015/2366 (c.d. PSD2).

Articolo 94 - Consenso dell'utente alle Terzi Parti (Third Party Providers - TPP)

Per poter utilizzare i servizi prestati dai nuovi Player, a valere sul Conto Corrente, è l'utente che deve autorizzare l'accesso purché il suo conto sia accessibile online.

Con l'autorizzazione l'utente trasmette alla Banca, mediante meccanismi rinforzati di sicurezza, il proprio consenso nonché gli altri dati necessari all'esecuzione del servizio di volta in volta richiesto.

A disciplinare l'esplicito consenso è la Direttiva UE 2015/2366 c.d. PSD2 (artt. 64; 65; 66 e 67) recepita nell'ordinamento nazionale attraverso la revisione del D. Lgs. n. 11/2010 (NB) negli artt. 5; 5bis; 5ter e 5 quater (gli artt. 5bis -5ter -5 quater in vigore dal 14/09/2019).

Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento nella forma e secondo la procedura definita nel contratto quadro e/o nel contratto relativo alle singole operazioni di pagamento. Il consenso è raccolto dalla Banca presso la quale l'utente ha il conto in sede di Strong Customer Authentication, nel caso di AISP, ed ogni volta che avviene l'iniziazione del pagamento, nel caso di PISP. Il consenso può essere fornito dal titolare, cointestatario o delegato del conto corrente.

A seguito del rilascio del consenso sul canale (Home Banking/Mobile Banking /Corporate Banking Interbancario) viene alimentata all'interno del canale una lista che comprende tutti i TPP autorizzati dall'utente (PISP - AISP - CISP).

Nel caso di Terze Parti che assumono più ruoli, il consenso viene gestito distintamente come se fossero Terze Parti differenti e quindi saranno visualizzate anche distintamente all'interno del canale.

Articolo 95 - Revoca dell'utente alle Terze Parti (Third Party Providers - TPP)

La revoca è gestita dalla Banca tramite funzionalità messe a disposizione dei propri canali diretti.

La revoca può essere fornita dal titolare, cointestatario o delegato del conto corrente.

Una volta revocata l'autorizzazione ad una Terza Parte la stessa non potrà più accedere alle informazioni sui conti sino a nuova autorizzazione.

Per riabilitare una Terza Parte (Third Party Provider - TPP) a cui è stato revocato il consenso, l'utente dovrà ripetere l'iter attraverso l'app/browser della Terza Parte (Third Party Provider - TPP).

Nel caso di Terze parti (Third Party Providers - TPP) che assumono più ruoli, la revoca viene gestita distintamente come se fossero Terze Parti differenti e quindi saranno visualizzate anche distintamente all'interno del canale.

Articolo 96 - Rischi del canale telematico Internet

Fatto salvo quanto previsto, in tema di "obblighi generali della Banca relativi agli strumenti di pagamento" e di "obblighi generali del Cliente relativi agli strumenti di pagamento" dalle "Norme che regolano i Servizi di Pagamento", il Cliente dichiara di essere a conoscenza dei rischi insiti nella messa a disposizione e trasmissione dei dati sul circuito telematico Internet e dà atto che questi rischi non potranno gravare in alcun caso sulla Banca.

La Banca ha la facoltà di inibire l'accesso al Servizio Internet Banking nel caso rilevi dei tentativi di accesso non andati a buon fine per chiavi errate, nonché di bloccare le disposizioni presentate e/o l'invio di informazioni qualora, nel caso di mancato rispetto delle specifiche modalità di cui ai precedenti articoli, la Banca non sia in grado di verificare l'identità del Cliente.

Il blocco dell'accesso viene comunicato al Cliente direttamente dalla Banca oppure automaticamente attraverso le pagine informative nel caso di utilizzo dei canali Internet e Mobile Banking. La Banca può procedere a bloccare l'utilizzo del Servizio Internet Banking al ricorrere di giustificati motivi connessi con uno o più delle seguenti situazioni: - la sicurezza del Servizio;

- il sospetto di un utilizzo fraudolento o non autorizzato del Servizio;

- nel caso in cui sia prevista la concessione di una linea di credito, un significativo aumento del rischio che il Cliente non ottemperi ai propri obblighi di pagamento.

Nei casi sopra indicati, la Banca informa il Cliente attraverso i canali e le modalità indicate nel presente contratto, motivando tale decisione. Ove possibile, l'informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco del Servizio/canale o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o regolamento.

Il Servizio Internet Banking o i canali, una volta bloccati, possono essere in seguito riattivati al venir meno delle ragioni che hanno portato al blocco o interrotti definitivamente. Qualsiasi scambio dalla Banca al Cliente e dal Cliente alla Banca in ordine a problematiche che attengono la sicurezza dei pagamenti via internet (pagamenti fraudolenti, incidenti sospetti o anomalie durante la sessione per i servizi di pagamento via Internet), dovrà avvenire attraverso i canali e le modalità indicate all'articolo 80 del presente contratto.

La sospensione del Servizio per qualsiasi motivo non determina necessariamente la sospensione dei rapporti collegati al Servizio stesso.

Articolo 97 - Disponibilità delle informazioni ed invio delle comunicazioni

La Banca mette a disposizione del Cliente gratuitamente le informazioni relative alle operazioni eseguite dal Cliente stesso.

Le parti concordano il canale che sarà utilizzato per ottenere le predette informazioni.

Le parti possono concordare l'utilizzo di ulteriori canali per lo scambio delle informazioni, i cui costi saranno a carico del Cliente.

Il Cliente in qualsiasi momento può richiedere alla Banca di ricevere le condizioni economiche e le norme che regolano il presente contratto.

Articolo 98 - Comunicazioni periodiche alla clientela

La Banca fornisce al Cliente, periodicamente, una comunicazione analitica che offre una completa informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni applicate.

La comunicazione periodica è effettuata mediante invio del rendiconto e del documento di sintesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente.

Il Documento di Sintesi non verrà inviato qualora le condizioni economiche non siano variate rispetto all'invio precedente, ma il cliente può accedere al Documento di Sintesi mediante sito web della banca o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

Articolo 99 - Gestione dei servizi e Customer Service

L'operatività e la gestione dei Servizi Internet sono erogati da Imprebanca.

Avvalendosi anche della collaborazione di società esterne, la Banca mette a disposizione del Cliente una struttura di Customer Service al fine di garantirgli un adeguato livello di qualità per una migliore operatività dei Servizi stessi.

Il Cliente potrà comunicare qualsiasi circostanza, a suo parere, non coerente con gli standard qualitativi attesi dai Servizi.

Per svolgere con efficienza e tempestività le funzioni di gestione ed assistenza, la Banca riconoscerà immediatamente il Cliente attraverso l'attribuzione di un codice identificativo da digitare al momento della chiamata al numero del Customer Service.

Per consentire alla Banca il trattamento dei dati del Cliente per le finalità su indicate, la Banca è nominata responsabile del Trattamento dei Dati (art. 29 D. Lgs. 196/2003). La Banca provvede a comunicare alle eventuali società terze i dati personali del Cliente.

Articolo 100 - Clausola sospensiva

Gli effetti del contratto, ove non collocato a sportello, sono sospesi sino all'esito positivo della valutazione che sarà effettuata da parte della Banca sui presupposti necessari per l'erogazione del presente Servizio.

La Banca procederà a dare la comunicazione della positiva valutazione con qualsiasi idoneo mezzo, ivi compreso l'effettivo svolgimento delle successive attività connesse al Servizio/operazione.

In caso di valutazione negativa, il contratto non acquisterà alcuna efficacia, con conseguente obbligo di restituzione degli eventuali strumenti di sicurezza forniti dalla Banca per la fruizione del Servizio stesso.

Articolo 101 - Variazione delle condizioni economiche e contrattuali

La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto nonché le relative informazioni, con preavviso minimo di 2 (due) mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente.

Il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto entro lo stesso termine senza spese ed altri oneri.

Le comunicazioni della Banca potranno essere effettuate mediante comunicazione da inviarsi al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica indicati dal Cliente nel presente contratto.

Articolo 102 - Reclami e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie

Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami della Banca (Via Cola di Rienzo, 240, 00192 Roma), che risponde:

- per i servizi di pagamento, entro 15 (quindici) giornate operative dalla ricezione del reclamo. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 (quindici) giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 (trentacinque) giornate operative; - per gli altri servizi bancari e finanziari entro 60 (sessanta) giorni; - per i servizi di investimento entro 60 giorni.

Dopo aver presentato un reclamo, se non è soddisfatto dell'esito o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere per vie giudiziarie il Cliente può rivolgersi:

- in caso di controversie inerenti operazioni e servizi bancari e finanziari all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF"), a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 200.000,00 euro e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. Nel caso di esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, il Cliente e la Banca possono ricorrere anche in assenza di preventivo reclamo:

- al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR, Iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;

- ovvero a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. - In caso di controversie inerenti servizi e attività di investimento:

- all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) (www.acf.consob.it) al quale possono essere sottoposte le controversie (fino ad un importo richiesto di 500.000 euro) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio. Potranno essere presentate anche controversie che riguardano i gestori dei portali di Equity Crowdfunding.

- Per importi superiori o qualsiasi altro importo ci si può rivolgere a uno degli organismi di conciliazione abilitati (trovi l'elenco sul sito del Ministero della Giustizia: www.giustizia.it), fra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario (www.conciliatorebancario.it). Il diritto di ricorrere all'arbitro (ACF) non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

Nel caso di esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, il Cliente e la Banca possono ricorrere anche in assenza di preventivo reclamo:

- al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR, Iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia; il Regolamento del Conciliatore

Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it (Mediazione > Regolamento) o chiesto alla Banca;

- ovvero a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del Cliente di presentare esposti alla Consob, alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'Autorità giudiziaria competente.

Articolo 103 - Divieto di cessione del Contratto

Il Cliente non può, in alcun caso, cedere il Contratto di Internet Banking.

Articolo 104 - Foro Competente

Foro competente è quello dove ha sede legale la Banca.

Il presente contratto è disciplinato dal diritto italiano.

Articolo 105 - Norme integrative del contratto

Per quanto non specificatamente disciplinato nel presente contratto, si intendono richiamate le norme regolanti i singoli contratti già sottoscritti dal Cliente (ad esempio, il contratto di conto corrente) cui accede il presente Servizio.

Articolo 106 - Operatività tramite funzionalità di tipo informativo e dispositivo attraverso il Servizio Banking

Le informazioni sono fornite, attraverso l'utilizzo di uno dei Servizi prescelti, con riguardo alla situazione del rapporto che risulta dalle procedure informatiche al momento della richiesta e che è soggetta a possibili modifiche per effetto della definitiva registrazione delle relative operazioni.

L'operatività è riferita ai prodotti e Servizi che verranno (anche in seguito) resi disponibili e comunicati sul sito o all'indirizzo e-mail, ovvero al domicilio del Cliente.

Il Cliente, nell'utilizzo di ciascun Servizio, anche per il tramite di un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento e di un prestatore di servizi di informazione sui conti, prende atto:

a) di essere responsabile dell'utilizzo dello stesso, comunque e da chiunque effettuato, per tutte le operazioni eseguite a mezzo di esso;

b) di essere identificato da parte della Banca esclusivamente mediante la verifica degli strumenti di sicurezza allo stesso assegnati in fase di sottoscrizione del presente contratto;

c) che con riferimento alle operazioni dispositive, l'operatività avverrà a fronte dei saldi disponibili dei conti ed entro i limiti operativi assegnati;

d) che, per poter usufruire dell'operatività su strumenti finanziari, deve avere sottoscritto presso la Banca il contratto di consulenza in materia di investimenti, negoziazione in conto proprio, ricezione e trasmissione ordini della clientela, collocamento, custodia e amministrazione di strumenti finanziari (deposito titoli), nei cui confronti sono stati assolti tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente; e) che è esclusivamente consentito disporre ordini di vendita di strumenti finanziari di cui il Cliente ha la piena disponibilità nel deposito titoli in custodia e amministrazione; f) che è tenuto a verificare la corretta esecuzione tramite il servizio delle disposizioni impartite;

g) che per le operazioni di compravendita titoli il saldo disponibile è rettificato a seguito delle disposizioni di acquisto già impartite e di vendita già eseguite; h) che i mercati e gli strumenti finanziari sui quali il Cliente potrà operare sono quelli presenti nel servizio.

Articolo 107- Banca via internet

I Servizi internet sono, di regola, in funzione dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di ogni giorno dell'anno, fatto salvo quanto diversamente comunicato dalla Banca (con apposite comunicazioni scritte o mediante indicazioni sulle pagine del sito internet) ovvero i casi di sospensione del Servizio.

Gli ordini di compravendita di strumenti finanziari saranno processati entro i tempi strettamente necessari per provvedere, compatibilmente con le regole e gli orari dei diversi mercati.

Articolo 108 - Banca via smartphone

Il Cliente potrà accedere ai servizi di cui all'articolo 84 del presente contratto attraverso uno smartphone scaricando l'APP ib-online.

NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE ON-LINE

Articolo 109 - Oggetto del servizio

Il servizio di Rendicontazione On Line (di seguito "Servizio") consente al Cliente di ricevere e consultare le comunicazioni periodiche e specifiche della Banca relative al presente contratto esclusivamente in via elettronica, mediante la loro visualizzazione e consultazione nella specifica sezione dedicata all'interno del sito internet della Banca www.imprebanca.it.

Articolo 110 - Adesione e modalità di comunicazione

Aderendo al Servizio il Cliente accetta che le comunicazioni periodiche e specifiche della Banca relative ai rapporti per i quali il Servizio è attivo, gli siano fornite con le modalità da lui stesso indicate tramite disposizione on line.

Articolo 111 - Firma e indirizzo di recapito

Nel caso di rapporti contestati a c.d. "firma disgiunta", l'adesione al Servizio è da intendersi quale variazione, da parte del Cliente, dell'indirizzo di recapito postale indicato nei relativi contratti. Nel caso di rapporti contestati a c.d. "firma congiunta", la Banca continuerà ad inviare la documentazione cartacea all'indirizzo indicato dai clienti.

Articolo 112 - Comunicazioni

Il Cliente riconosce che con la messa a disposizione on line delle comunicazioni, la Banca adempie ai propri doveri di comunicazione. Il Cliente può chiedere che le comunicazioni della Banca gli siano inviate in formato cartaceo. È onere del Cliente provvedere alla tempestiva e periodica consultazione delle comunicazioni oggetto del Servizio, invero la Banca non è tenuta a dare alcun preavviso o comunicazione al Cliente circa la disponibilità delle informazioni; né eventuali comunicazioni inviate dalla Banca all'indirizzo di posta elettronica del Cliente possono essere interpretate come un impegno della Banca a utilizzare lo strumento della posta elettronica per inviare comunicazioni al Cliente.

In particolare, il Cliente prende atto ed accetta che:

- le comunicazioni inerenti alla rendicontazione periodica sono effettuate esclusivamente in via elettronica;

- le comunicazioni relative ad eventuali variazioni contrattuali sfavorevoli ai sensi di legge sono effettuate esclusivamente in via elettronica e relativamente alle stesse il termine per l'esercizio del diritto di recesso spettante al cliente decorre dalla ricezione della comunicazione.

Per giorno di ricezione si intende il giorno successivo a quello in cui è possibile la visualizzazione e consultazione delle comunicazioni nel sito internet della Banca.

Fermo restando quanto previsto al precedente comma, le eventuali contestazioni restano disciplinate dalle condizioni contrattuali che regolano i singoli rapporti sottostanti.

Articolo 113 - Documentazione

I documenti messi a disposizione on line dalla Banca possono essere visualizzati, scaricati, salvati su PC del Cliente ed hanno la stessa efficacia probatoria della corrispondente documentazione cartacea. Dalla data di messa a disposizione ogni documento resterà disponibile on line sino alla data di scadenza indicata nella relativa pagina internet del Servizio.

Articolo 114 - Recesso

Il recesso del Cliente avrà efficacia dal giorno successivo al ricevimento, da parte della Banca, della relativa comunicazione e comporterà il ripristino dell'invio della documentazione relativa tramite posta cartacea all'indirizzo indicato dal Cliente per l'invio della corrispondenza cartacea, nonché l'applicazione delle condizioni economiche relative a tale modalità di invio nella misura vigente al momento dell'efficacia del recesso stesso.

Articolo 115 - Responsabilità

La Banca non risponde di ritardi, cattivo funzionamento, sospensione o interruzione dell'erogazione del Servizio per cause ad essa non imputabili tra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, quelle dipendenti da: 1) forza maggiore o caso fortuito; 2) manomissione o interventi sulle apparecchiature effettuati dal Cliente; 3) errata indicazione dei dati forniti alla Banca durante l'adesione al Servizio; 4) malfunzionamento degli apparecchi di connessione utilizzati dal Cliente.

NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI DEPOSITO VINCOLATO IN CONTO CORRENTE

Articolo 116 - Ammontare e durata del deposito vincolato

Ai sensi dell' Articolo 30 - Conti correnti vincolati" del contratto di conto corrente, il Cliente chiede alla Banca, che accetta, di depositare e vincolare per il periodo e l'importo secondo le condizioni pubblicate all'interno del portale internet banking a valere sulle totalità o parzialità delle disponibilità liquide esistenti sul predetto conto corrente.

Al momento dell'apertura del Conto Deposito ovvero nel corso del rapporto, il Cliente potrà individuare il periodo di tempo per il quale il medesimo si impegna a mantenere sul Conto Deposito tutte o parte delle somme depositate, scegliendo tra le opzioni indicate nel Foglio Informativo tempo per tempo in vigore (c.d. "vincolo").

Il deposito verrà effettuato attraverso l'apertura di una partita vincolata a valere sul predetto conto corrente.

Articolo 117 - Tasso di interesse applicato al deposito vincolato

Al momento dell'apertura del deposito (c.d. "vincolo"), ovvero nel corso del rapporto, il Cliente potrà individuare il periodo di tempo per il quale il medesimo si impegna a mantenere sul deposito le somme depositate, scegliendo tra le condizioni di durata e tasso tempo per tempo vigenti pubblicizzate ed indicate all'interno del Foglio Informativo disponibile al momento della sottoscrizione, salvo l'esistenza di offerte commerciali pubblicate sul sito internet.

Qualora i tassi dovessero essere collegati ad un parametro di indicizzazione o, ove quest'ultimo, dovesse risultare negativo, il medesimo sarà assunto pari a zero. La Banca custodisce le somme del cliente e gli corrisponde, alla scadenza del vincolo, gli interessi pattuiti e maturati.

Articolo 118 - Accredito degli interessi

Gli interessi sulle somme depositate vengono riconosciuti al Cliente nella misura proposta dalla Banca sulla base della durata prevista e delle condizioni economiche attualmente in vigore, selezionate dal cliente in base alle sue effettive necessità.

Nel caso di rinnovo e/o costituzione di nuovi vincoli, gli interessi applicabili saranno quelli riportati nel Foglio Informativo, salvo come indicato all'Articolo 88 l'esistenza di offerte commerciali, vigente al momento della costituzione del nuovo vincolo consultabile sul Sito Internet della Banca nell'apposita sezione dedicata alla trasparenza.

Nel Foglio Informativo sono altresì indicati la periodicità di maturazione e le modalità con cui sono liquidati gli interessi.

Articolo 119 - Estinzione anticipata

Salvo che non sia esplicitamente previsto dal tipo di deposito vincolato, non è possibile procedere da parte del Cliente all'estinzione della partita vincolata prima della scadenza pattuita.

In casi eccezionali (es. morte del depositante, ecc.), resta in capo alla Banca la facoltà di procedere alla chiusura anticipata del deposito a fronte di richiesta documentata da parte del Cliente o degli aventi causa.

Nel caso sia possibile procedere allo svincolo anticipato da parte del Cliente, la singola partita vincolata viene estinta integralmente e non vengono riconosciuti interessi sulle somme svincolate, che diventeranno quindi infruttifere.

Fatta salva la possibilità di richiedere, ove previsto, lo svincolo anticipato nei limiti e secondo le modalità descritte nei paragrafi precedenti, il Cliente si dichiara consapevole e prende atto che con la costituzione del vincolo le somme rimarranno indisponibili per tutto il periodo di tempo pattuito senza la possibilità per il Cliente di richiederne anticipatamente la restituzione alla Banca.

Rispetto ai vincoli già costituiti, non potranno essere eseguiti ulteriori versamenti successivi a quello iniziale, ma potranno essere attivati, in ogni momento, nuovi depositi vincolati, come riportato nel Foglio Informativo.

Articolo 120 - Scadenza del deposito vincolato in conto corrente

In deroga all'Articolo 17 del contratto di conto corrente, alla scadenza del vincolo, le somme vincolate verranno riaccreditate sul conto corrente "Principale/ Regolamento" del Cliente unitamente agli interessi maturati sulle stesse somme.

Alla scadenza dei periodi di vincolo pattuiti o in caso di svincolo anticipato, ove previsto, il Cliente potrà, inoltre:

- nel rispetto dell'importo minimo e massimo vincolabile, vigente al momento della richiesta, assoggettare le somme svincolate ad un nuovo vincolo, tramite il Sito Internet. Il nuovo vincolo avrà efficacia, anche ai fini del riconoscimento del tasso applicabile, dalla data di ricezione della richiesta da parte della Banca.

Articolo 121 - Condizioni economiche

Il Cliente dichiara di accettare le condizioni economiche vigenti al momento della sottoscrizione del deposito vincolato e dallo stesso selezionate.

Articolo 122 - Norme applicabili

Si applicano inoltre al deposito vincolato, per quanto non espressamente previsto o derogato dal presente contratto in quanto applicabili, le norme condizioni che regolano il servizio di conto corrente già sottoscritte dal Cliente.